CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA

NETWORK GIOVANI
INGEGNERI

STARTER KIT
GUIDA PRATICA PER GIOVANI INGEGNERI

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



PRIMA EDIZIONE

Manuale operativo per agevolare l'inserimento del Giovane Ingegnere nella professione

Stampa a cura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia - novembre 2026



COORDINAMENTO PROGETTO EDITORIALE
Irene SASSETTI
Domenico CONDELLI
Valentina CHIGNOLI

COMITATO DI REDAZIONE "STARTER KIT" – 1° EDIZIONE
Irene SASSETTI, Domenico CONDELLI, Valentina CHIGNOLI, Flavio FILIPPINI, Alberto CORDIOLI, Antonietta SACCO, Giovanni CAPRONI, Irene PACINI, Luigi DELLO IOIO, Luigi DESIDERI, Luana MIONE, Marco FERRARI, Marta GUIDI, Sara CAMPACI

DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE
1° EDIZIONE LUGLIO 2026

COMPONENTI OFFICINA STARTER KIT	Ruolo/Ordine di appartenenza
Irene Sassetti	Consigliere CNI Ref. Network Giovani
Domenico Condelli	Consigliere CNI Ref. Network Giovani
Valentina Chignoli	Coordinatore Officina Starter Kit - Padova
Flavio Filippini	Varese
Alberto Cordioli	Verona
Antonietta Sacco	Catanzaro
Giovanni Caproni	Udine
Irene Pacini	Grosseto
Luana Mione	Trapani
Luigi Dello Ioio	Ravenna
Luigi Desideri	Rieti
Marco Ferrari	Cremona
Marta Guidi	Brescia
Sara Campaci	Venezia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Presidenza e Segreteria:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.6976701
cni.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Angelo Domenico Perrini	Presidente
Ing. Carla Cappiello	Vice Presidente Vicario
Ing. Remo Giulio Vaudano	Vice Presidente
Ing. Elio Masciovecchio	Vice Presidente
Ing. Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere Segretario
Ing. Irene Sassetti	Consigliere Tesoriere
Ing. Sandro Catta	
Ing. Ippolita Chiarolini	
Ing. Domenico Condelli	
Ing. Edoardo Cosenza	
Ing. Felice Antonio Monaco	
Ing. Tiziana Petrillo	
Ing. Alberto Romagnoli	
Ing. Deborah Savio	
Ing. Luca Scappini	

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Sede:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.85.35.47.39
info@fondazionecni.it
fondazionecni.it
mying.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Marco Ghionna	Presidente
Ing. Angiolo Albani	
Ing. Lorenzo Conversano	
Ing. Lorenzo Corda	
Ing. Gianluca Fagotti	
Ing. Guido Monteforte Specchi	
Ing. Raffaele Tarateta	
Ing. Antonio Zanardi	
Ing. Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere referente CNI

Sommario

PREFAZIONE 5

PREMESSA 6

1. L'ORDINE DEGLI INGEGNERI 7

1.1. Cos'è l'Ordine, quando nasce e come funziona 7
1.2. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 8
1.3. La Fondazione CNI 10
1.4. Centro Studi CNI 10
1.5. Il CNI e l'appartenenza ad Organizzazioni ed Associazioni Internazionali 11
1.6. Attività CNI 12
1.7. Federazioni e Consulte 15
1.8. Commissioni e Gruppi di lavoro 16
1.9. Fondazioni e Associazioni 17
1.10 Consiglio di Disciplina Territoriale 17

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO 19

2.1. L'Albo professionale 19
2.2. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri 19
2.3. L'Albo professionale degli ingegneri: settori, sezioni e uso del titolo professionale 20
2.4. Quota di iscrizione 21
2.5. Trasferimento presso altro Ordine o cancellazione 22
2.6. Elenchi specialistici 22

3. FORMAZIONE 23

3.1. Obbligo formativo ingegneri 23

4. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO 28

4.1. Deontologia professionale 28
4.2. Responsabilità dell'ingegnere e obbligo di assicurazione 30
4.3. Responsabilità solidale e tutela legale 32
4.4. Ingegneri liberi professionisti 33
4.5. Ingegneri dipendenti 36
4.6. Società d'ingegneria e forme associative 38
4.7. Carriera universitaria 40

5. INCARICHI E COMPENSI 41

5.1. Obbligo di preventivo scritto e disciplinare d'incarico 41

5.2. Equo compenso e calcolo del corrispettivo 41
5.3. Commissione pareri compensi professionali 45

6. PREVIDENZA 48

6.1. INPS 48
6.2. Inarcassa 49
6.3. Requisiti per iscrizione a Inarcassa 49
6.4. Contributi previdenziali, scadenze e adempimenti 49
6.5. Benefici per i giovani iscritti 51
6.6. Professionisti non iscritti ad Inarcassa 51
6.7. Obblighi per Società di Ingegneria e tra professionisti 51
6.8. Convenzioni Inarcassa 54
6.9. Riscatto di laurea 55
6.10. La ricongiunzione, totalizzazione e cumulo contributivo 56

7. STRUMENTI DI AUSILIO ALLA PROFESSIONE 60

7.1. Certificazioni: CERTING, Livelli di Certificazione e i requisiti di accesso 60
7.2. Agevolazioni: WorkING 60
7.3. Convenzioni Nazionali (Assicurazione RACing, ecc.) 61
7.4. EURING 62

8. SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI 63

8.1. La Posta Elettronica Certificata (PEC) 63
8.2. La Firma Digitale 63
8.3. La convenzione con UNI 63
8.4. La convenzione con Infordat 64

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 65

9.1. Il sistema ordinistico 65
9.2. Deontologia professionale 65
9.3. Aggiornamento della Competenza Professionale 66
9.4. Esercizio della Professione 66
9.5. Incarichi e compensi 67
9.6. Previdenza 67
9.7. Link utili 67
9.8. CNI e attività di comunicazione esterna 68
9.9. Attività editoriale 68
9.10. Pubblicazioni 69
9.11. Social 69

PREFAZIONE

Il presente volume avvia un percorso sistematico di dialogo conoscitivo tra il CNI e i singoli Ordini Provinciali con i propri neo-iscritti e neo-laureati in Ingegneria.
Esso costituisce un primo punto di partenza, destinato ad essere aggiornato e integrato nello spirito di continuità e partecipazione che ha sempre contraddistinto la categoria degli Ingegneri.
Il volume ha carattere informativo e divulgativo ed è rivolto a quanti si accostano per la prima volta al sistema ordinistico. I capitoli che seguono forniscono le nozioni e gli strumenti necessari a comprendere cosa implica l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.
I contenuti del manuale hanno natura meramente informativa, riguardando temi di interesse generale per la categoria degli Ingegneri, e sono privi di valore legale. Il CNI, i singoli Ordini Provinciali, le Federazioni e le Consulte declinano pertanto ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi dall'interpretazione o dall'uso improprio dei contenuti stessi.
A tal fine, si invitano i lettori a consultare esclusivamente le fonti giuridiche ufficiali e i siti web di Organismi, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni ed Enti citati nel testo.

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) svolge da sempre un ruolo centrale nel coordinamento e nel dialogo tra gli Ordini territoriali, promuovendo l'unità della professione e garantendo standard condivisi di qualità e deontologia. Attraverso attività di indirizzo normativo, formazione continua e tutela degli interessi professionali, definisce linee guida tecniche e politiche che gli Ordini locali declinano operativamente sul territorio. Il Consiglio facilita inoltre lo scambio di best practice e l'armonizzazione delle procedure, supportando gli Ordini con strumenti informativi, piattaforme digitali e servizi consulenziali. Senza dimenticare l'azione di rappresentanza della categoria che il CNI svolge presso ministeri, enti pubblici e stakeholder, sostenendo le istanze degli Ordini nelle policy nazionali e nei processi decisionali. Sempre in coordinamento con gli Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale è impegnato in un'azione di sostegno ai giovani iscritti all'Albo e ai neolaureati. Ciò avviene principalmente su tre fronti: accesso alla professione, sviluppo di competenze e orientamento al lavoro. Per i giovani, il CNI e la sua Fondazione (attraverso il progetto WorkING) promuovono indagini, career day e job meeting per facilitare l'incontro con le imprese, oltre a informare su bandi e concorsi pubblici. In molte province, Commissioni Giovani lavorano in sinergia con le linee CNI per mentoring, networking e prime esperienze professionali.

Strumento fondamentale di questo dialogo con i giovani ingegneri è il Network Giovani Ingegneri, la cui creazione risale al 18 maggio 2007. Si tratta di una "Commissione Nazionale" composta dai referenti delle commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri territoriali, finalizzata a mettere a sistema idee ed attività per costituire relazioni, proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia. Proprio al Network Giovani dobbiamo l'iniziativa di questo "Starter Kit", revisionato nei contenuti dal Centro Studi del CNI, che si propone di offrire a coloro che si affacciano per la prima volta al sistema ordinistico un "vademecum" con tutte le informazioni indispensabili per muoversi all'interno del mondo che si apre dopo l'iscrizione all'Albo degli ingegneri. Nel volume troverete tutto quello che c'è da sapere in merito alla struttura degli Ordini, alle attività di formazione, alla deontologia professionale, alle responsabilità professionali e agli obblighi assicurativi, a incarichi e compensi, al sistema previdenziale riservato agli ingegneri, a tutta la normativa di riferimento.

Ritengo che lo "Starter Kit" rappresenti uno strumento assai prezioso per i nostri giovani colleghi, in grado di accompagnarli al meglio nei loro primi passi all'interno del mondo ordinistico. Colgo l'occasione per ringraziare il Network Giovani e il nostro Centro Studi per l'ottimo lavoro svolto. Ai giovani colleghi va il nostro sincero e affettuoso benvenuto!

Angelo Domenico Perrini

Presidente del CNI

1. L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

1.1. Cos'è l'Ordine, quando nasce e come funziona

L'Ordine Professionale degli Ingegneri è un ente pubblico non economico, istituito su base territoriale e posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita attraverso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Gli Ordini Provinciali sono stati istituiti con la *Legge 24 giugno 1923 n.1395, "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti"*, che all'art. 2 stabilisce: "È istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo in ogni Provincia".
Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con *Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, "Regolamento per le Professioni di Ingegnere e di Architetto"*, all'Art.1 ribadisce e specifica che: "In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel Comune capoluogo".
In origine riuniti in unico Albo di categoria, per disposizione del *R.D. 27 ottobre 1927 n. 2145*, recante "*Norme di coordinamento della Legge e del Regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto*", con la Legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti, Ingegneri ed Architetti vengono inseriti in Albi distinti.
Alle disposizioni contenute nella Legge n. 1395/1923 e nel R.D. n. 2537/1925 (Legge e Regolamento istitutivi) si sono aggiunte la Legge 25 aprile 1938 n. 897, "*Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi*"; il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, "*Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali*"; il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*"; il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali*" e, da ultimo, il "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137*", approvato nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012.
L'insieme di tali atti definisce e organizza l'Ordinamento Professionale degli Ingegneri, la cui struttura portante è costituita dai Consigli territoriali dell'Ordine presenti in ogni capoluogo di Provincia e dal Consiglio Nazionale, che svolge una funzione di giurisdizione speciale a carattere disciplinare, oltre a compiti di promozione della professione di ingegnere.
Il compito dell'Ordine degli Ingegneri è quello di tutelare la sicurezza e il legittimo affidamento del pubblico, attraverso l'esercizio di forme di promozione e controllo sulla competenza professionale degli iscritti e sulla qualità delle prestazioni da essi svolte nei diversi settori in cui si esplica la professione di ingegnere.
Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico e riunisce tutti coloro che esercitano la professione di Ingegnere nella Provincia di riferimento, ancorché l'obbligo legale di iscrizione all'Albo sia circoscritto ai soli liberi professionisti e ai dipendenti che assumano la diretta responsabilità della prestazione professionale erogata.
Gli organi dell'Ordine sono così composti:

- il *Consiglio dell'Ordine*: organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali. Elegge, all'interno dei suoi componenti, il Presidente (rappresentante legale), il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente uno o più Vicepresidenti (questi ultimi non hanno valore giuridico). Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, varia poi da 7 a 15 (art. 2 D.P.R. n. 169/2005), in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni;
- il *Consiglio di Disciplina*: ha il compito di istruzione e decisione in merito ai provvedimenti disciplinari operando in piena autonomia e indipendenza di giudizio. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia tra un elenco di candidati indicati dal Consiglio dell'Ordine tramite apposita delibera. I Consigli di Disciplina sono formati al proprio interno dai *Collegi di Disciplina*, ciascuno composto da n.3 Consiglieri. Ciascun Collegio di Disciplina ha il compito di istruire e decidere i procedimenti disciplinari al medesimo assegnato. Il Regolamento sui Consigli di Disciplina prevede la possibilità di nominare come componenti anche professionisti ed esperti non Ingegneri (Avvocati, Notai, Architetti, Professori universitari, Magistrati, ecc.), purché almeno 2/3 dei componenti

dell'organismo disciplinare siano iscritti all'Albo degli Ingegneri.;
- *l'Assemblea degli Iscritti* a cui spetta eleggere il Consiglio e approvare il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio annuale.

Segue elenco dei **106 Ordini Provinciali** attualmente presenti in Italia:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aosta
5. Arezzo
6. Ascoli Piceno
7. Asti
8. Avellino
9. Bari
10. Barletta-Andria-Trani
11. Belluno
12. Benevento
13. Bergamo
14. Biella
15. Bologna
16. Bolzano
17. Brescia
18. Brindisi
19. Cagliari
20. Caltanissetta
21. Campobasso
22. Caserta
23. Catania
24. Catanzaro
25. Chieti
26. Como
27. Cosenza
28. Cremona
29. Crotone
30. Cuneo
31. Enna
32. Fermo
33. Ferrara
34. Firenze
35. Foggia
36. Forlì-Cesena
37. Frosinone
38. Genova
39. Gorizia
40. Grosseto
41. Imperia
42. Isernia
43. L'Aquila
44. La Spezia
45. Latina
46. Lecce
47. Lecco
48. Livorno
49. Lodi
50. Lucca
51. Macerata
52. Mantova
53. Massa Carrara
54. Matera
55. Messina
56. Milano
57. Modena
58. Monza e Brianza
59. Napoli
60. Novara
61. Nuoro
62. Oristano
63. Padova
64. Palermo
65. Parma
66. Pavia
67. Perugia
68. Pesaro Urbino
69. Pescara
70. Piacenza
71. Pisa
72. Pistoia
73. Pordenone
74. Potenza
75. Prato
76. Ragusa
77. Ravenna
78. Reggio Calabria
79. Reggio Emilia
80. Rieti
81. Rimini
82. Roma
83. Rovigo
84. Salerno
85. Sassari
86. Savona
87. Siena
88. Siracusa
89. Sondrio
90. Taranto
91. Teramo
92. Terni
93. Torino
94. Trapani
95. Trento
96. Treviso
97. Trieste
98. Udine
99. Varese
100. Venezia
101. Verbano-Cusio-Ossola
102. Vercelli
103. Verona
104. Vibo Valentia
105. Vicenza
106. Viterbo

1.2. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L'atto di nascita dell'Organismo Nazionale degli Ingegneri risale al *R.D. 2537/1925*, ove all'Art. 14 veniva sancita l'istituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di una "Commissione Centrale", alla quale spettava decidere sulle impugnative proposte contro le deliberazioni dell'Assemblea generale degli Ordini in materia di iscrizione all'Albo. Di fatto la Commissione Centrale non ha praticamente avuto modo di funzionare per il sopravvenire della legislazione che faceva confluire gli Ordini Professionali nell'ordinamento corporativo dello Stato Fascista (*Legge 3 aprile 1926, n. 563*), ma fu ricostituita con il *Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382*. In seguito, con il *Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 "Modificazione degli Ordinamenti professionali"*, la Commissione Centrale assunse la denominazione di "Consiglio Nazionale", con sede a Roma presso l'allora Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e persegue la finalità generale di promuovere, sviluppare e potenziare la professione di Ingegnere, al fine di accrescere la presenza fattiva della categoria professionale nella società. La composizione e le funzioni del CNI sono disciplinate dalla Legge n. 1395/1923, dal R.D. n. 2537/1925, dal Decreto Luogotenenziale n. 382/1944, dal D.P.R. n. 169/2005 e dal D.P.R. n.137/2012. Il CNI è composto da 15 membri, eletti dagli Ordini Professionali degli Ingegneri di tutte le Province, che restano in carica 5 anni. L'attuale sede si trova in Roma, via XX Settembre n. 5.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi degli iscritti avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine e per i reclami in materia elettorale;
- la tenuta dell'Albo Unico Nazionale;
- la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione professionale continua;
- la disciplina dei caratteri generali e dell'organizzazione dei corsi di formazione sostitutivi dell'obbligo di tirocinio professionale;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la Professione;
- l'espressione di pareri al Ministero della Giustizia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute all'estero e sull'applicazione di eventuali misure compensative;
- l'esercizio della funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI svolge un compito rilevante nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'Ingegnere nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo fattivo dell'Ingegnere nei processi di evoluzione e ammodernamento delle infrastrutture e del tessuto produttivo.

È preciso compito del CNI, attraverso l'emanazione di pareri e direttive, armonizzare l'attività degli Ordini territoriali, ferme restando le necessarie differenze legate alle peculiari caratteristiche, esigenze organizzative e scelte discrezionali di ogni Ordine.

Un prezioso strumento per attuare questa politica è rappresentato dall'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri.

Le funzioni che l'ordinamento affida al CNI sono qualitativamente diverse e quantitativamente più limitate rispetto a quelle proprie degli Ordini territoriali.

Ulteriori attribuzioni del CNI sono:

- trattare i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall'Albo, i giudizi disciplinari nonché i reclami in materia di elezioni (contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di legge);
- promuovere o intervenire in proprio, oppure a sostegno degli Ordini Provinciali nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la Professione;
- emettere direttive ed esprimere pareri riguardanti l'esercizio della Professione e la condotta degli Ordini, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini Provinciali e degli Organi statali;
- determinare il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini Provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale.

Il CNI può esprimere pareri all'Autorità vigilante in caso di scioglimento dei singoli Consigli degli Ordini territoriali, quando non siano in grado di funzionare regolarmente (Art. 8 del D.lgs. lgt. n. 382/1944).

Svolge inoltre un importante ruolo di coordinamento e verifica degli Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, da inoltrare alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *ex* art. 12 D.lgs. n. 81/2008.

I presidenti nazionali degli ultimi decenni sono stati: Giovanni Angotti (CZ), Sergio Polese (LT), Ferdinando Luminoso (CE), Paolo Stefanelli (LE), Gianni Rolando (IM), Armando Zambrano (SA), Angelo Domenico Perrini (BA).

1.3. La Fondazione CNI

FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Alla fine degli anni '90 il CNI commissionò al Censis una ricerca intitolata "Il futuro dell'ingegnere". Il documento stimolò profonde riflessioni all'interno del CNI, soprattutto sulla natura e sullo scopo dell'Ordine.
Una volta sedimentate e sviluppate, quelle riflessioni sarebbero diventate la base della visione che, con l'inizio degli anni 2000, hanno determinato una profonda revisione dell'istituzione ordinistica.
Le stesse riflessioni indussero il CNI ad istituire nel 1999 un proprio **Centro Studi** che con le sue indagini e con i suoi approfondimenti supportasse l'attività del CNI.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 la vita degli Ordini professionali venne modificata radicalmente.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di conseguenza, in linea con i principi indicati dal Decreto, riorganizzò la propria attività, portando avanti progetti innovativi di grande spessore per la promozione, valorizzazione e formazione della categoria.
Fu quindi concepita la **Fondazione CNI**, il cui Statuto fu registrato il 10 novembre 2015, quale supporto operativo del Consiglio Nazionale. All'interno della Fondazione furono inglobate tutte le attività del CNI che venivano realizzate mediante strutture interne (Centro studi) o affidate all'esterno (Formazione). A queste, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte delle altre e la Fondazione CNI ha iniziato a fornire una serie di attività di servizio, che vanno dalla ricerca, all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento, alla consulenza, al supporto agli iscritti (PEC, offerte di lavoro, certificazione delle competenze, polizza assicurativa, bandi di gara SIA, ANPA) e agli Ordini provinciali (siti internet, software e piattaforme gestionali, supporto gare).
Ad oggi la struttura della Fondazione ha un CdA che coincide con il Consiglio Nazionale ed è strutturata in 5 Dipartimenti:

- Centro Studi;
- Formazione;
- Certing®;
- Internazionalizzazione;
- Innovazione.

Nel 2021 la Fondazione CNI ha realizzato il portale MyING® (mying.it) dove ogni ingegnere può trovare tutte le informazioni di cui necessita e gestire in autonomia tutti i servizi a lui offerti dal CNI mediante la Fondazione CNI stessa.
Siti web:

- mying.it
- fondazionecni.it

1.4. Centro Studi CNI

Particolare menzione va fatta per il Centro Studi CNI, istituito nel 1999, preesistente alla Fondazione CNI e confluito in quest'ultima nel 2015.
Da oltre 25 anni il Centro Studi elabora analisi sul settore dell'ingegneria in Italia dando supporto all'azione di rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il Centro Studi svolge attività di monitoraggio e di analisi sulla struttura, sull'organizzazione, sulle dinamiche evolutive e sulle caratteristiche economiche del settore dell'ingegneria. Elabora inoltre paper tematici su aspetti tecnico-normativi legati all'esercizio della libera professione, somministra questionari di indagine su campioni di professionisti dell'ingegneria e predispone dossier di analisi su temi di interesse del Consiglio Nazionale.
Il Centro Studi è stato ed è attualmente partner di progetti di ricerca e di progetti formativi cofinanziati

dall'Unione Europa nell'ambito di Horizon 2020 e Erasmus+.
A questa struttura è affidato inoltre il coordinamento scientifico di convegni e seminari organizzati dal CNI, dell'annuale Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia e degli eventi formativi per l'aggiornamento professionale erogati direttamente dal CNI.
Sito web: https://www.fondazionecni.it/il-centro-studi

1.5. Il CNI e l'appartenenza ad Organizzazioni ed Associazioni Internazionali

Il CNI è membro e partecipa attivamente ai lavori di importanti organizzazioni internazionali:

- **WFEO: World Federation of Engineering Organizations** – www.wfeo.org; World Federation of Engineering Organizations è un'organizzazione internazionale non governativa che ha lo scopo di unire associazioni multidisciplinari di ingegneria di tutto il mondo. Fondata nel 1968, sotto gli auspici dell'UNESCO, la WFEO riunisce le istituzioni nazionali di ingegneria di circa 100 Paesi e rappresenta oltre 30 milioni di ingegneri. Il WFEO è riconosciuto come organizzazione capace di rappresentare le istanze degli ingegneri e di affrontare i principali temi e le sfide che riguardano il settore dell'ingegneria a livello mondiale;
- **ENGINEERS EUROPE: European Federation of National Engineering Association** – www.engineerseurope.com; ENGINEERS EUROPE è stata fondata nel 1951 da un gruppo di ingegneri francesi e tedeschi che pensavano che attraverso la tecnologia, il loro comune campo di attività, sarebbe stato possibile creare legami tra ex avversari e facilitare così lo sviluppo prospero e pacifico della società europea. Le associazioni di sette Paesi europei aderirono immediatamente a questa iniziativa. Oggi in ENGINEERS EUROPE sono rappresentate associazioni di 33 Paesi europei, che riuniscono più di 350 associazioni nazionali di ingegneria, tutte riconosciute nei loro Paesi come rappresentanti della professione ingegneristica. Attraverso queste associazioni nazionali ENGINEERS EUROPE rappresenta gli interessi di circa 6 milioni di ingegneri professionisti in Europa. ENGINEERS EUROPE è un membro fondatore della WFEO e collabora con molte altre organizzazioni che si occupano di questioni legate all'ingegneria e all'innovazione tecnologica oltre che di formazione nell'ambito dell'ingegneria. ENGINEERS EUROPE è ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Europea come rappresentante della professione ingegneristica in Europa. La federazione ha inoltre uno status consultivo presso l'UNESCO, l'UNIDO e il Consiglio d'Europa;
- **ECEC: European Council of Engineers Chambers** – www.ecec.net; ECEC è l'organizzazione ombrello delle Camere degli Ingegneri europee. Rappresenta gli interessi professionali dei Chartered Engineers a livello europeo. È stata fondata nel 2003 e attualmente rappresenta 16 Camere e oltre 300.000 ingegneri europei altamente qualificati. Gli Ingegneri Europei Chartered nei Paesi ECEC sono Ingegneri legalmente autorizzati che sono obbligati a rispettare la legislazione professionale e i principi etici e professionali del Codice di Condotta ECEC e del Codice di Qualità ECEC. Conoscenza, esperienza e know-how, insieme a un elevato standard di requisiti etici e morali, garantiscono il massimo livello di qualità dei servizi di ingegneria;
- **EAMC: Engineering Association of Mediterranean Countries** – www.eamc-engs.org; EAMC è stata lanciata a Lecce sotto gli auspici e la collaborazione della WFEO l'8 maggio 2014, in occasione di una Conferenza delle associazioni di ingegneria del Mediterraneo; essa è finalizzata allo scambio reciproco di informazioni sui sistemi formativi e professionali dei vari Paesi e all'analisi approfondita delle prospettive degli ingegneri. L'associazione mira a sviluppare una partnership tra le associazioni di ingegneria del Mediterraneo europeo e arabo e a promuovere collaborazione e programmi reciprocamente vantaggiosi.

1.6. Attività CNI

NETWORK GIOVANI INGEGNERI

NGI – Network Giovani Ingegneri

Il CNI ha istituito il "Network Giovani Ingegneri (NGI)", un organismo composto dai referenti delle Commissioni Giovani Ingegneri Provinciali, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri presenti sul territorio nazionale.

SCOPO

Lo scopo del Network Giovani Ingegneri è quello di mettere a sistema le idee e i lavori delle Commissioni Giovani territoriali presenti sul territorio nazionale per costituire relazioni, proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.

ATTIVITÀ

Il Network Giovani Ingegneri:

- formula proposte inerenti la professione o i settori di interesse per la professione (settori energia, telecomunicazioni, edilizia, trasporti, informatica, biomedica, aerospaziale, civile, ambiente, sicurezza, antincendio, ecc.). Per favorire la comunicazione a livello nazionale e ottimizzare tempi e risorse, i rappresentanti del Network Giovani vengono informati sui contenuti dei lavori dei Gruppi di Lavoro CNI, con i quali possono comunicare mediante mailing list, gruppi WhatsApp, webcall;
- sintetizza idee, proposte e progetti in documenti o presentazioni. Le proposte contenute nei documenti di sintesi sono espressione dei lavori svolti all'interno delle Commissioni Giovani sul territorio nazionale, quindi costituiscono idee fortemente condivise dal basso, esito di confronto, dialogo e scambio di informazioni tra giovani di diverse realtà geografiche;
- le proposte contenute nei documenti di sintesi vengono presentate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha facoltà di approvarle, chiedere integrazioni o modifiche oppure rifiutarle mediante parere motivato. Su richiesta del CNI alcuni rappresentanti del Network Giovani partecipano alle Assemblee CNI o alle Assemblee dei Presidenti per esporre le proprie idee e/o proposte;
- elabora eventi, itineranti o meno, per la promozione della figura professionale dell'ingegnere e la valorizzazione della cultura scientifica. Previo consenso del Consiglio Nazionale Ingegneri organizza e concretizza tali eventi sul territorio nazionale;
- contribuisce all'organizzazione di eventi organizzati dagli Ordini provinciali o dal Consiglio Nazionale Ingegneri, previo consenso del CNI, formulando proposte in merito a contenuti, format e mezzi di comunicazione;
- partecipa all'implementazione di progetti di importanza nazionale e valore sociale portati avanti dal CNI, previo consenso dello stesso CNI;
- comunica con enti esterni, previo consenso e consultazione con il referente dell'area giovani del Consiglio Nazionale Ingegneri, in sinergia con il CNI.

PRINCIPI

#Trasparenza, #Attività, #Collaborazione, #Condivisione, #Concretezza, #Partecipazione, #Visione, #Sovrapposizioni, #Linguaggi

ORGANIZZAZIONE

Il Network Giovani Ingegneri si organizza in gruppi di lavoro chiamati OFFICINE, veri e propri ambienti di lavoro definiti dalla presenza operante di più personalità ingegneristiche affini ove vengono trattati temi di particolare valenza e attualità creando continue sinergie tra le varie Province, collaborazioni durature e, perché no, anche vere e proprie amicizie. Ogni Officina è composta da uno o più collaboratori, che si attivano in tale ruolo con proposta volontaria o dietro suggerimento dei partecipanti del gruppo, indicono le riunioni della

propria Officina nel periodo che intercorre tra le riunioni plenarie e relazionano al CNI, con scadenze prefissate, sull'operato e sui risultati ottenuti. Ogni Officina elabora un documento di sintesi, che deve essere condiviso con tutto il Network Giovani prima di essere presentato al CNI.
I temi per l'attivazione delle Officine vengono discussi insieme al referente del CNI, durante le riunioni plenarie ufficiali del Network, convocate dal CNI, chiamate "OFFICINA DELLE OFFICINE".
L'Officina delle Officine ha lo scopo di creare confronto continuo tra i membri attivi delle varie Officine che compongono il Network e aggiornamento dei risultati ottenuti dal lavoro svolto.
L'insieme dei coordinatori delle Officine in corso costituisce, unitamente al referente del CNI, il gruppo di coordinamento del Network Giovani Ingegneri. Il gruppo di coordinamento non produce in maniera autonoma documenti e tanto meno decisioni, senza aver consultato il Network Giovani durante l'Officina delle Officine, al fine di favorire la propria attività, la democrazia e lo scambio reciproco e costruttivo di idee e informazioni.
Il gruppo di coordinamento ha il compito principale di tirare le fila e di portare a sintesi tutto il lavoro che il Network svolge all'interno delle Officine attive, mediante la produzione di presentazioni da trasmettere al CNI.
Il gruppo di lavoro di redazione del Network Giovani Ingegneri è responsabile della comunicazione dei contenuti prodotti dal Network. La redazione si esprime mediante stesura di articoli che derivino dal lavoro svolto dai gruppi giovani a livello territoriale, per fare in modo che anche questo sia sempre un processo partecipato e non derivante dall'idea del singolo. Il gruppo di lavoro può pubblicare articoli, in conformità alla linea del piano editoriale, per stimolare il dibattito e la creazione di nuove Officine, qualora emerga la necessità di affrontare temi specifici di attualità, previa consultazione con il referente CNI alle politiche giovanili.
Attualmente le officine attive sono:

- Officina Next Gen Tech;
- Officina Network in Piazza;
- Officina Congresso;
- Officina Starter kit 2.0;
- Officina Supporto Piccoli Ordini;
- Officina Progettare il Futuro;
- Officina Comunicazione e Redazione.

Per verificare le Officine attualmente attive consultare la pagina internet dedicata al NGI: https://www.cni.it/network-cni

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Il Network Giovani Ingegneri comunica mediante Google Groups, Google Drive, WhatsApp, Facebook, Instagram.,
La comunicazione del Network Giovani Ingegneri avviene principalmente mediante lo strumento del Google Groups, in cui è caricata la mailing list del Network Giovani, trasmessa dal Consiglio Nazionale. Il Google Groups ha tale valore e valenza per lasciare traccia dei flussi delle comunicazioni tra i vari partecipanti e favorire gli ingressi di nuovi membri; questi ultimi possono – facilmente – vedere tutto lo storico dei lavori svolti nelle Officine.
Il Network Giovani Ingegneri è dotato di un gruppo di redazione e piano editoriale per la comunicazione delle proprie idee, attività e proposte, mediante pubblicazione di articoli su riviste e social network, nonché sul sito del CNI e sulla rivista "L'ingegnere Italiano". La redazione pubblica articoli in seguito al confronto con il referente CNI alle politiche giovanili, quest'ultimo sovrintende i lavori della redazione stessa e ne approva il piano editoriale.
Uno o più membri attivi o individuati nella figura dei coordinatori delle Officine gestiscono la pubblicazione su riviste o social, previo confronto e coordinamento con il gruppo di redazione e con il referente CNI alle politiche giovanili.

INCONTRI

Il Network Giovani Ingegneri si incontra periodicamente su proposta dei referenti del Consiglio CNI. Le riunioni dell'"Officina delle Officine" avvengono attualmente con sede itinerante a livello nazionale. I singoli Ordini

territoriali, infatti, previa approvazione del CNI, si impegnano ad ospitare i lavori del Network al fine di favorire la crescita delle singole Commissioni presenti nel territorio e la conoscenza del territorio stesso.
Il Network lavora durante tutto l'anno in seguito alla continua elaborazione di idee che si concretizzano in documenti all'interno delle Officine, mediante Google Groups, Google Drive e Conference Call.

Ingenio al Femminile

Il CNI (in collaborazione con Cesop HR Consulting Company) promuove ogni anno il Premio *Tesi di laurea Ingenio al Femminile* a favore di neolaureate in ingegneria che abbiano prodotto brillanti tesi di laurea e di dottorato di ricerca, su argomenti che vengono individuati anno per anno dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

Il Premio ha come scopo la valorizzazione della figura della laureata in ambito tecnico ed intende premiare le migliori tesi di laurea in ingegneria, tra tutti i corsi di laurea previsti dall'ordinamento ingegneristico.

C3i – Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione

C3i
COMITATO ITALIANO INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Il C3i è composto dagli ingegneri dell'informazione iscritti agli Ordini territoriali che abbiano avuto delega dal Consiglio Direttivo del proprio Ordine territoriale, uno per ogni Ordine; inoltre ne fanno parte il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri o un suo delegato e due Consiglieri nominati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri tra cui il Consigliere delegato per materia.
Il Comitato Italiano dell'Ingegneria dell'Informazione (denominato in forma sintetica C3i) è costituito presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

ATTIVITA' SVOLTE
Il Comitato C3i svolge le seguenti attività:

- promuove la diffusione della cultura digitale del Paese;
- supporta il coordinamento tra Ordini, Federazioni, Consulte e Organismi delle professioni, negli ambiti dell'ingegneria dell'informazione;
- favorisce la condivisione delle esperienze formative in tema di ingegneria dell'informazione e delle comunicazioni;
- propone norme e regolamenti negli ambiti dell'ingegneria dell'informazione;
- supporta gli Ordini territoriali per istituire Commissioni o Gruppi di Lavoro specifici del settore dell'informazione;
- supporta i Gruppi di lavoro istituiti presso Ordini territoriali, Federazioni, Consulte, CNI ed organismi delle professioni per illustrare competenze tipiche del settore dell'ingegneria dell'informazione;
- supporta il CNI sulle tematiche che coinvolgono l'ingegneria dell'informazione;
- stimola la cooperazione tra le Commissioni dell'Ingegneria dell'Informazione delle sedi provinciali e regionali;
- promuove la figura dell'Ingegnere dell'Informazione per valorizzarne e tutelarne il ruolo;

- funge da osservatorio sulle tecnologie e sul mercato ICT;
- fornisce supporto agli iscritti del settore ICT;
- promuove la crescita professionale e l'attività didattica.

CONSIGLIO OPERATIVO
Il Consiglio Operativo del C3i è composto da:

- Presidente del CNI;
- Coordinatore, nominato dal CNI, tra i cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Delegati;
- due Consiglieri, nominati dal CNI, tra cui il Consigliere CNI delegato per materia;
- cinque Consiglieri scelti tra i Delegati C3i, eletti dall'Assemblea dei Delegati C3i.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
L'Assemblea dei Delegati è composta dai Delegati degli Ordini territoriali, dal Presidente CNI e da due Consiglieri CNI delegati.
Ogni Ordine territoriale può aderire al C3i nominando un Delegato ed un suo Sostituto che restano in carica sino alla nomina dei successori, effettuata liberamente dagli Ordini in qualunque momento. Ogni Delegato ha diritto ad un voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

G.T.T. – Gruppi Temporanei Tematici

I Gruppi Temporanei Tematici (GTT) del CNI sono componenti operative del GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi del CNI, coordinati da un Consigliere Nazionale delegato ed emanati dal Consiglio Nazionale Ingegneri. Il Consigliere CNI referente individua ad ogni mandato le tematiche per ogni GTT.
I GTT attivati nel 2023 ed attualmente in funzione sono i seguenti:

- GTT.1 – La sicurezza a partire dai banchi di scuola;
- GTT.2 – Tecnologia e innovazione per la sicurezza;
- GTT.3 – Formazione;
- GTT.4 – Linee guida per la valutazione del rischio incendio con mini-codice;
- GTT.5 – La documentazione di cantiere.

Ognuno dei GTT crea un documento di sintesi del lavoro svolto, collaborando in questo modo a valorizzare e concretizzare le attività sviluppate dal GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi.

1.7. Federazioni e Consulte

Le Federazioni/Consulte sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali appartenenti ad una Regione o, in caso di Federazioni Interregionali, da Ordini di Regioni confinanti. Essi svolgono attività di coordinamento tra gli Ordini e curano la tenuta dei rapporti con le istituzioni a livello regionale.
Di seguito le **3 Consulte** e le **15 Federazioni** attualmente esistenti in Italia:

1. CROIL – Consulta Regionale Ordini degli Ingegneri della Lombardia;
2. CROIPU – Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Puglia;
3. CROIS – Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia;
4. Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata;
5. Federazione Ordini degli Ingegneri del Lazio;
6. Federazione Ordini degli Ingegneri della Regione Campania;
7. Federazione Ordini Ingegneri della Regione Umbria;
8. Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo;
9. Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Friuli Venezia-Giulia;
10. Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Molise;
11. Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna;
12. Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana;
13. FEDING MARCHE – Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche;

14. FEDINGER – Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna;
15. FIOPA – Federazione Interregionale Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta;
16. FOICAL – Federazione Regionale Ordini Ingegneri Calabria;
17. FOIV – Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto;
18. FROIL – Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Liguria.

1.8. Commissioni e Gruppi di lavoro

I Consigli del CNI, delle Federazioni, delle Consulte e degli Ordini Provinciali possono istituire Commissioni con lo scopo di proporre al Consiglio dell'Ordine azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione della professione di ingegnere configurandosi come organi consultivi o propositivi. Possono anche promuovere, su mandato del Consiglio, attività finalizzate allo sviluppo del territorio. A titolo esemplificativo le Commissioni:

- forniscono consulenza al Consiglio con lo studio e l'approfondimento di Leggi e Norme;
- esaminano ed effettuano proposte riguardanti le problematiche delle prestazioni professionali;
- affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche specifiche;
- svolgono operazioni preparatorie all'attività istituzionale;
- affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno;
- curano l'organizzazione di eventi quali incontri culturali, riunioni, convegni, congressi, corsi di approfondimento, visite a luoghi di interesse;
- agevolano l'interscambio culturale e professionale tra gli iscritti;
- favoriscono il mutuo soccorso nella soluzione di criticità incontrate dai partecipanti;
- supportano il Consiglio nel campo di interesse della Commissione.

Il funzionamento delle Commissioni è definito da un Regolamento adottato dall'Ordine.
Di norma, all'interno di ogni Commissione è presente un Consigliere referente dell'Ordine che può avvalersi di un Coordinatore/Presidente ed un Segretario.
Di seguito si elencano alcune Commissioni istituite dagli Ordini:

- Commissione Civile e Ambientale;
- Commissione Industriale;
- Commissione Informazione;
- Commissione Giovani;
- Commissione Bandi Concorsi, Lavori Pubblici e Collaudi;
- Commissione Pareri;
- Commissione Previdenza, Politiche del Lavoro e INARCASSA;
- Commissione Forense;
- Commissione Protezione Civile;
- Commissione Dipendenti e Docenti;
- Commissione Pari Opportunità
- Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi.

Oltre alle commissioni, il CNI ed il Consiglio dell'Ordine possono istituire Gruppi di Lavoro su temi specifici di carattere Interprovinciale (se istituiti tra più Ordini) o Nazionale (se proposti dal CNI).
Esempi di Gruppi di Lavoro Nazionali sono il G.D.L. Sicurezza e il G.D.L. Energia.

Commissione Giovani Ingegneri

Si segnala che la quasi totalità degli Ordini territoriali ha al proprio interno una Commissione rivolta ai giovani iscritti.
A livello nazionale il CNI ha istituito il "Network Giovani Ingegneri (NGI)", composto dai referenti delle Commissioni Giovani delegati dagli Ordini (per ulteriori approfondimenti cfr. il capitolo 1.6.).

1.9. Fondazioni e Associazioni

Fondazioni ed Associazioni sono entità giuridiche costituite su iniziativa dei Consigli dell'Ordine delle varie Province nazionali. Ognuna opera per conto dell'Ordine che ne ha designato la nascita. Tipicamente ogni Consiglio Provinciale ha istituito la propria Fondazione/Associazione, la quale è retta da un Organismo di Amministrazione nominato dal Consiglio stesso.
Fondazioni ed Associazioni non hanno scopo di lucro e hanno la finalità di operare attivamente per:

- la valorizzazione e la tutela della professione dell'Ingegnere;
- il suo aggiornamento professionale, tecnico-scientifico e culturale;
- la promozione di corsi e convegni.

La Fondazione persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale.
Anche il CNI si è dotato nel 2015 di una propria Fondazione.

1.10. Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) è l'organo istituito presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri a cui sono affidati compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo dell'Ordine stesso. La sua istituzione è stata prevista dall'Art. 8 del *DPR 7 agosto 2012 n.137*, in attuazione del quale il CNI ha adottato il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri", approvato dal Ministero Vigilante e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012.
Con l'istituzione del CDT, il Consiglio dell'Ordine non è più il titolare diretto della funzione disciplinare, sebbene esso continui a vigilare sul comportamento dei propri iscritti, secondo quanto disposto dell'Art. 5 della Legge istitutiva n. 1395/1923 che attribuisce all'Ordine la funzione di "vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo (ora con i CDT) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della Professione".
La separazione tra le funzioni amministrative attribuite al Consiglio dell'Ordine territoriale e quelle disciplinari assegnate ai nuovi CDT esige che i CDT operino in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. Le norme e le regole sulle quali si basano le relative decisioni sono quelle dettate dal Codice Deontologico, che assumono valenza prescrittiva rispetto alla condotta etico-sociale degli iscritti e si configurano come obbligo la cui osservanza è giuridicamente esigibile.
L'istituzione dei CDT e il riconoscimento della loro indipendenza e autonomia trovano giustificazione in base al fatto che ai Consigli dell'Ordine, quali organi di derivazione elettorale, non possono essere attribuite funzioni di natura giudicante, il cui esercizio presuppone invece, secondo i principi del diritto, un'assoluta terzietà.
Il CDT è composto da un numero di Consiglieri pari a quello del corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale, e rimane in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine stesso, esercitando le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina.
I consiglieri sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di candidati predisposto dal corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.
I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine e la designazione da parte del Presidente del Tribunale sono individuati con regolamento emanato dal CNI, il quale ha ottenuto parere vincolante del Ministro Vigilante.
La composizione del CDT è soggetta alle seguenti regole:

- almeno 2/3 dei componenti devono essere iscritti all'Albo;
- il numero dei componenti iscritti alla Sezione B dell'Albo deve essere almeno pari a quello presente

nel corrispondente Consiglio territoriale.

Il CDT opera attraverso articolazioni interne, i Collegi di Disciplina, ciascuno dei quali è composto da 3 Consiglieri. Ai Collegi è delegata l'istruzione e la decisione sui singoli procedimenti disciplinari. Ogni Collegio nomina un proprio Presidente, mentre la carica di Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale è attribuita al componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

La funzione di Segretario è svolta dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

I Collegi di Disciplina hanno competenza esclusiva sull'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari loro assegnati. Nessuna attività riguardante la trattazio-ne dei giudizi disciplinari è, invece, svolta dal Consiglio di Disciplina nel suo insieme: le riunioni di tutti i Consiglieri possono essere convocate unicamente per discutere dell'organizzazione interna del Consiglio e della scelta di criteri e metodi per lo svolgimento della propria attività.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO

2.1. L'Albo professionale

L'Albo professionale è l'elenco degli Ingegneri che ogni Ordine territoriale è tenuto ad istituire ed è composto da:

- titolo (si veda cap. 4.1);
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio professionale;
- Provincia dell'Ordine, numero di iscrizione, Sezione e Settore;
- indirizzo, anno e Università di conseguimento della laurea;
- anno e provincia in cui si è sostenuto l'Esame di Stato;
- data di prima iscrizione all'Albo e relativa provincia dell'Ordine;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione come imposto dalla *Legge n° 897 del 25 aprile 1938*;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano una serie di attività dove è necessaria e obbligatoria l'iscrizione all'Ordine:

- progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili, industriali, impianti e strutture siano esse di natura pubblica o privata;
- collaudi di costruzione e impianti (collaudi statici con iscrizione > 10 anni);
- pratiche edilizie in genere.

Per i tecnici dipendenti degli Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti per legge è sufficiente l'abilitazione professionale, ma il CNI sta portando avanti un'iniziativa volta ad affermare anche per essi l'obbligo di iscrizione all'Albo e la sottoposizione al Codice Deontologico di Categoria.

Elenco Speciale per i Professori universitari a tempo pieno

Fermo restando che l'Albo nella sua forma risulta unico, al suo interno è istituito uno specifico elenco dei docenti universitari Ingegneri in regime di lavoro a tempo pieno denominato "Elenco Speciale per i Professori universitari a tempo pieno", così come previsto dall'Art. 11 del *D.P.R. 11 luglio 1980 n.382* "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

Sezione speciale per le Società tra Professionisti – STP

Le Società tra Professionisti (STP) devono obbligatoriamente essere iscritte in una Sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio Professionale di appartenenza dei soci professionisti, così come previsto dall'Art.8 del *Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n.34* "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della *Legge 12 novembre 2011, n. 183*". Le STP sono state introdotte con l'art.10 della Legge 12/11/2011 n.183 (Legge di Stabilità 2012) per consentire l'esercizio in forma societaria delle attività professionali ordinistiche e hanno comunque sempre l'obbligo di iscrizione anche nella Sezione ordinaria e speciale del Registro delle Imprese. Anche la società tra professionisti è soggetta alla responsabilità disciplinare e al rispetto del Codice Deontologico di Categoria.

2.2. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri

I laureati in Ingegneria, previo superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (specifiche di ammissione e modalità di svolgimento sono definite dal *D.P.R. 5 giugno 2001 n.328*, in funzione della sezione e del settore per cui si desidera partecipare) possono richiedere l'iscrizione all'Ordine professionale. La domanda di iscrizione può essere presentata all'Ordine provinciale nel cui territorio l'istante ha la propria residenza ovvero il proprio domicilio professionale (art. 16 della *Legge 21 dicembre 1999 n. 526*).

La richiesta deve essere indirizzata al Consiglio dell'Ordine tramite l'apposita modulistica e utilizzando

l'autocertificazione, unitamente a:

- documento di identità;
- fototessera;
- versamento di Tassa di Concessione Governativa (attualmente 168 euro);
- versamento della quota di prima iscrizione.

Quest'ultima è variabile in funzione della Provincia di appartenenza e l'entità economica varia in funzione delle regole stabilite da ogni Ordine territoriale.

La modulistica è reperibile presso il proprio Ordine provinciale, richiedendola alla Segreteria o scaricandola dall'apposita sezione del sito Internet.

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'Albo (art. 8 del *R.D. n° 2537 del 23/10/1925*).

All'atto di iscrizione all'Ordine vengono rilasciati:

- attestato di iscrizione all'Ordine;
- tessera di iscrizione/timbro personale;
- a seguito della stipula di apposita convenzione con una Società informatica: attivazione gratuita di una casella di posta elettronica certificata (PEC) (es. nome.cognome@ingpec.eu), anche in ragione del fatto che la legge impone a tutti gli iscritti ad un Albo professionale l'attivazione di un domicilio digitale.

2.3. L'Albo professionale degli ingegneri: settori, sezioni e uso del titolo professionale

L'Albo professionale si ripartisce in **settori** e **sezioni**.

Sono 3 i settori istituiti dal *D.P.R. 5 giugno 2001 n.328*, nel capo IX – per la professione di Ingegnere. I settori hanno lo scopo di ripartire le attività professionali che formano l'oggetto della professione:

a) per il settore «***ingegneria civile e ambientale***»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore «***ingegneria industriale***»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore «***ingegneria dell'informazione***»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Il professionista iscritto in un settore non può, quindi, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più degli altri settori, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori, previo superamento del relativo Esame di Stato.

L'Albo Professionale è inoltre suddiviso in 2 Sezioni accessibili sulla base del titolo accademico in possesso, distinguendo gli Ingegneri abilitati prima del 2 settembre 2001 da quelli abilitati successivamente:

- *Sezione A* – Accessibile con Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea Quinquennale;
- *Sezione B* – Accessibile con Laurea Triennale o Diploma Universitario.

I titoli professionali, distinti per le 2 sezioni e i 3 settori (si veda capitolo 2.3) sono:

a) Ingegnere Civile ed Ambientale, professionista del settore A dotato di laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento) iscritto alla sezione A dell'Albo;
b) Ingegnere Civile ed Ambientale Iunior, professionista dotato di laurea di primo livello, iscritto alla sezione B dell'Albo;
c) Ingegnere Industriale, professionista del settore B dotato di laurea magistrale (o specialistica o vecchio

ordinamento) iscritto alla sezione A dell'Albo;

d) **Ingegnere Industriale Iunior**, professionista dotato di laurea di primo livello, iscritto alla sezione B dell'Albo;
e) **Ingegnere dell'informazione**, professionista del settore C dotato di laurea magistrale (o specialistica o vecchio ordinamento) iscritto alla sezione A dell'Albo;
f) **Ingegnere dell'informazione Iunior**, professionista dotato di laurea di primo livello, iscritto alla sezione B dell'Albo.

Solo l'iscrizione all'Albo conferisce il titolo professionale.
Per titolo professionale si intende un titolo legale per l'esercizio di una professione ottenuto, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- conclusione di un percorso di studi di livello universitario;
- conseguimento dell'abilitazione professionale;
- iscrizione all'Albo di categoria.

Se non si è iscritti all'Albo Professionale non è quindi possibile fregiarsi del titolo di "Ingegnere".
Ad ogni titolo professionale spettano diverse competenze, fermo restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, gli Ingegneri iuniores iscritti alla sezione B possono svolgere attività in autonomia che implichi l'uso di metodologie standardizzate per la progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere, sistemi e processi di tipologia semplice e ripetitiva. Sono contemplate inoltre tutte le prestazioni da espletarsi in concorso e collaborazione con i professionisti della sezione A.
I professionisti della sezione A, oltre a quanto già riservato per l'altra sezione, possono svolgere anche attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
E' bene comunque ricordare che non spetta agli Ordini provinciali, bensì al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Università, fornire interpretazioni ufficiali delle competenze professionali ai sensi del *DPR n.328/2001*.

2.4. Quota di iscrizione

Il finanziamento degli Ordini provinciali per l'assolvimento delle rispettive funzioni istituzionali è a carico degli iscritti, i quali devono contribuire con una quota annuale determinata in base a criteri di bilancio, ovvero in funzione delle spese da sostenere, così come specificati nei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dall'Assemblea degli Iscritti.
Parte della quota di ciascun iscritto viene poi versata dagli Ordini provinciali al CNI per il proprio funzionamento.
La quota da versare viene vista, da molti iscritti, come un contributo annuale di iscrizione a una semplice associazione; per cui se non si versa quanto dovuto automaticamente, non si è più soci. In realtà non è così: gli Ordini, essendo assimilati ad enti pubblici, sono soggetti ad una specifica legislazione che non prevede un rinnovo dell'iscrizione; pertanto, il mancato versamento della quota non comporta la cancellazione dall'Albo, bensì l'attivazione di un procedimento disciplinare per morosità che, salvo ravvedimento, porterà alla sospensione temporanea dall'esercizio della professione e che cesserà solo con il pagamento di quanto dovuto, anche mediante riscossione coattiva. Il mancato versamento della quota non permette l'accettazione della richiesta di cancellazione dall'Albo. Inoltre, non essere in regola con la quota d'iscrizione non permette la richiesta di emissione del parere di congruità sulle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale (per maggiori informazioni si consulti il paragrafo 5.3).
Gli Ordini provinciali, di regola, provvedono all'incasso della quota mediante emissione di bollettino PagoPA.
La piattaforma PagoPA è prevista all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e, per legge, sono tenute ad aderire al sistema di pagamento PagoPA (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del *D.L. 179/2012*) tutte le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto il metodo di pagamento PagoPA è obbligatorio ed esclusivo per tutti gli Ordini per l'incasso delle entrate, dismettendo altri sistemi di pagamento.
Gli Ordini provinciali trasmettono a tutti gli iscritti l'avviso di pagamento relativo alla quota dell'anno in corso via PEC. L'avviso è scaricabile dall'iscritto ed il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA,

secondo le modalità specificate e messe a disposizione dall'Ordine.
Ogni Ordine provinciale può prevedere autonomamente delle regole per offrire quote diverse per determinate categorie (es. neoiscritti, giovani under35, senatori, ecc.).

2.5. Trasferimento presso altro Ordine o cancellazione

La richiesta di trasferimento presso altro Ordine e la richiesta di cancellazione dall'Albo, così come la richiesta di iscrizione, avviene mediante domanda redatta su apposita modulistica dall'interessato ed è deliberata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.
L'art. 16 della *Legge 21 dicembre 1999 n. 526* equipara espressamente domicilio professionale e residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in Albi, elenchi o registri da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Pertanto, gli Ordini professionali sono tenuti a consentire l'iscrizione (o a mantenere iscrizioni già effettuate) di Ingegneri residenti in province diverse da quella di propria competenza e di Ingegneri italiani appartenenti alle liste dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero), i quali dichiarino, sotto la propria responsabilità, il possesso di un domicilio professionale nella provincia di riferimento dell'Ordine.
Per domicilio professionale si intende il luogo in cui il professionista ha la sede principale dei suoi affari ed interessi (art 43 c.c.), ovvero il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività.
Qualora entrambe le condizioni che consentono l'iscrizione ad un Ordine provinciale (residenza e/o domicilio professionale) dovessero venire meno, l'iscritto, a seguito dell'acquisizione della residenza o del domicilio professionale nella nuova Provincia, è tenuto a comunicare tale condizione alla Segreteria dell'Ordine provinciale corrispondente e procedere al trasferimento dell'iscrizione, compilando l'apposita modulistica fornita dall'Ordine stesso.
Per la cancellazione dall'Albo, e quindi dall'Ordine, bisogna essere in regola con il pagamento della quota d'iscrizione.

2.6. Elenchi specialistici

Oltre all'Albo professionale, esistono anche elenchi specialistici per lo svolgimento di attività peculiari.
In alcuni di questi elenchi l'iscrizione avviene in base al titolo o all'esperienza, per altri invece è necessario ottenere un'abilitazione mediante la frequenza di un corso di formazione ed il superamento di un esame (oltre a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento necessari al mantenimento dei requisiti).
Alcuni elenchi specialistici sono istituiti ufficialmente a livello nazionale/regionale:

- Professionisti antincendio (ex Legge 818/84, *D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.*);
- Consulenti Tecnici d'Ufficio;
- Tecnici in acustica;
- Ingegneri clinici e biomedici;
- Certificatori energetici (a livello regionale).

Ogni Ordine territoriale può predisporre ulteriori elenchi specialistici, dei quali cura l'inserimento degli iscritti negli stessi:

- Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (*D.lgs. n. 81/2008*);
- Collaudatori.

L'istituzione di un elenco dei Senatori dell'Ordine non è contemplata dalla legge professionale, ma è una libera scelta del Consiglio dell'Ordine.
Si specifica che l'elenco dei Professionisti antincendio è un elenco del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, soggetto a controllo continuo e raccoglie i nominativi dei tecnici iscritti che sono in regola con gli adempimenti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.
L'Elenco Nazionale Certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici, tenuto dal Consiglio Nazionale, è stato istituito dal Decreto Ministeriale 27 febbraio 2020, n. 60, ai sensi della Legge 3/2018. Vi figurano i professionisti ingegneri che possono vantare specifiche competenze in materia, in virtù di un processo volontario di certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 gestito dall'Agenzia CERTing.

3. FORMAZIONE

3.1. Obbligo formativo ingegneri

LA FORMAZIONE CONTINUA DELL'INGEGNERE

L'art. 7 del D.P.R. n° 137/2012, prevede che "*al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale* [...]".

Tale obiettivo, nonché obbligo di legge, di curare l'aggiornamento della competenza professionale, è perseguito dall'Ordine degli Ingegneri mediante l'organizzazione di percorsi di formazione professionale continua.

Esso è disciplinato:

- dal "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" del CNI;
- e dalle *"Linee di Indirizzo per l'Aggiornamento della Competenza Professionale"* (*Testo Unico 2026*), ad oggi adottato da tutti gli Ordini degli Ingegneri d'Italia.

Il Regolamento prescrive che per esercitare la professione di ingegnere occorra conseguire il possesso di almeno 30 CFP (Crediti Formativi Professionali). In caso contrario, il Professionista incorre in un illecito disciplinare con possibile deferimento al Consiglio di Disciplina. Il professionista non in regola con il numero minimo di crediti non può compiere atti professionali e deve quanto prima mettersi in regola con l'obbligo formativo.

Attualmente è in vigore il Testo unico 2026 che definisce le "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale", aggiornamento e revisione del precedente testo del 2018 e del 2025.

L'aggiornamento delle competenze professionali nel settore dell'ingegneria, come indicato nel Testo Unico, persegue i seguenti obiettivi:

- la valorizzazione della libertà, della responsabilità e dell'autonomia formativa degli iscritti all'Albo degli Ingegneri;
- la promozione di idee innovative, attraverso il confronto tra percorsi formativi liberi;
- il coinvolgimento degli iscritti nell'apprendimento informale, non formale e formale, per consentire che ogni professionista ingegnere costituisca una risorsa dinamica per la società;
- l'incentivazione delle funzioni di orientamento e di accompagnamento alla professione dell'ingegnere, in particolare per i più giovani;
- la valorizzazione della certificazione delle competenze;
- la formazione continua, intesa come l'implementazione nel tempo di un modello formativo proattivo che impedisca la cristallizzazione delle diverse competenze riconducibili al settore dell'ingegneria e permetta ai professionisti di accrescere le proprie conoscenze.

I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)

L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP), in base al quale un CFP equivale a un'ora di formazione.

Per esercitare la professione l'iscritto all'Albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP in qualunque momento dell'anno (Crediti Formativi Professionali). Al 31 dicembre di ogni anno vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto.

All'eventuale raggiungimento della soglia minima di 0 CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

All'atto della prima iscrizione, se fatta entro due anni dal superamento dell'Esame di Stato vengono assegnati 90 CFP.

I CFP assegnati al momento della prima iscrizione all'Albo comprendono 5 CFP sull'Etica e Deontologia Professionale.

Tali CFP devono essere "confermati" obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione frequentando un apposito corso "Deontologico" che rilascia 5 CFP. Tali CFP non saranno sommati a quelli già in possesso. La mancata frequenza del corso in deontologia costituisce illecito disciplinare.

Si possono conseguire CFP, fino ad un massimo di 120, attraverso le "Attività di aggiornamento professionale"

che possono essere di 3 tipi:
a) apprendimento non formale;
b) apprendimento informale;
c) apprendimento formale.

Al momento del caricamento la piattaforma registra la partecipazione degli iscritti a tutte le attività accreditate e attribuisce contestualmente i CFP corrispondenti.

La piattaforma Il 31 dicembre di ogni anno decurta 30 CFP da quelli in possesso.

La verifica riguardo al superamento del limite di 120 CFP avviene, successivamente alla detrazione di 30 CFP.

Gli iscritti sono considerati in regola con gli obblighi della formazione già dal momento della frequenza di un'attività formativa che consenta loro di raggiungere la soglia minima di 30 CFP, anche se il caricamento dei CFP da parte dei soggetti autorizzati non sia stato effettuato.

LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

A) ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO NON FORMALE

Le attività di "apprendimento non formale" che rilasciano CFP (con l'equivalenza 1 CFP=1 ora di formazione) sono quelle erogate, in presenza o a distanza, **direttamente ed esclusivamente** dagli Ordini territoriali, dai Provider (quelli autorizzati dal CNI), dal CNI (anche per il tramite della sua Fondazione) e da altri soggetti autorizzati dal CNI.

Esistono diverse tipologie di attività di apprendimento non formale che differiscono, tra loro, per il tipo di contenuto erogato, per il numero massimo di CFP erogabili, e per ulteriori aspetti tra cui il numero massimo di partecipanti, ecc.

Di seguito si elencano tutte le tipologie di attività di apprendimento non formale (previste all'Allegato A del Regolamento e all'Art. 4.5 del Testo Unico) che possono essere frequentate per il conseguimento di CFP:

- **CORSI** ossia attività formative, da massimo 100 partecipanti, con lo scopo di accrescere le competenze degli iscritti in una specifica materia. Gli argomenti trattati nei Corsi riguardano questioni di interesse professionale. Nel Corso, a differenza di tutte le altre attività, è obbligatorio un test di verifica dell'apprendimento. Per conseguire i CFP è necessario, frequentare il corso per tutta la sua durata (almeno per il 90% nel caso si svolga in più giorni) e superare il test di verifica;
- **SEMINARI,** attività formative su temi di interesse collettivo, hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione comune. Gli argomenti trattati devono essere di natura tecnica o di interesse professionale. Il numero massimo di partecipanti al Seminario, incluse altre eventuali categorie professionali, è di 200 unità. A prescindere dalla durata il Seminario può rilasciare al massimo 6 CFP. Non è previsto un test di verifica, ma per il conseguimento dei CFP è necessario frequentare per intero il Seminario stesso;
- **CONVEGNI,** attività formative di natura divulgativa su temi di interesse collettivo. I Convegni a prescindere dalla durata possono rilasciare al massimo 3 CFP. Non è possibile conseguire più di 9 CFP l'anno dalla frequenza di Convegni;
- **VISITE TECNICHE QUALIFICATE A SITI DI INTERESSE** hanno lo scopo di approfondire aspetti tecnici e scientifici tramite la visita ad opere di particolare rilevanza e interesse. Le Visite tecniche a prescindere dalla durata possono rilasciare al massimo 3 CFP con il limite di 9 CFP annui;
- **STAGE E TIROCINI** possono rilasciare CFP se attinenti all'ingegneria con durata minima di 3 mesi (2 mesi se svolti all'estero) e frequenza di almeno 20 ore settimanali per il riconoscimento dei CFP. È possibile ottenere al massimo 5 CFP per stage con il limite di uno stage anno;
- È inoltre possibile conseguire CFP tramite la frequenza di **Corsi e i Seminari abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni** (1 ora = 1 CFP) (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o di prevenzioni incendi) esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da Provider che siano contemporaneamente soggetti specificatamente autorizzati dalla legge a rilasciare il relativo titolo abilitante.

L'erogazione delle attività formative può avvenire attraverso:

- eventi in presenza (didattica frontale);
- eventi a distanza (FAD);
- eventi in modalità Mista.

L'attività formativa a distanza si suddivide in "FAD Sincrona" ossia l'attività formativa erogata in via diretta e contestuale mediante collegamento telematico da remoto tra docente e discenti e "FAD Asincrona", ossia un'attività formativa preregistrata dal docente e successivamente fruita dai discenti mediante accesso telematico da remoto.

È prevista una ulteriore modalità definita "*Videoconferenza*", ossia un'attività formativa, diversa dalla FAD Sincrona, anche co-organizzata erogata in presenza presso la sede di un Ordine territoriale, del CNI o di un Provider e trasmessa anche da remoto esclusivamente presso la sede di altri Ordini o Provider co-organizzatori ai fini della relativa fruizione da parte dei discenti ivi presenti, coadiuvati da almeno un Tutor o Responsabile di sala presso ogni sede di fruizione dell'evento.

È contemplata infine un'ulteriore modalità definita "*Evento in modalità mista*" ossia l'attività formativa erogata in modalità frontale e contemporaneamente trasmessa anche in FAD Sincrona e a questa equiparata ai fini della richiesta di accreditamento al CNI.

La piattaforma contiene tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, raggiungibili all'indirizzo www.formazionecni.it/eventi che permette la diffusione dell'informazione sulla disponibilità dell'offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

B) ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO INFORMALE

Le attività di apprendimento informale sono quelle che derivano, anche in maniera non intenzionale, dall'esercizio quotidiano della professione.

Di seguito si elencano le attività formative informali (previste all'Allegato A del Regolamento e all'art.5 del Testo Unico): attraverso le quali si possono conseguire:

- 15 CFP all'anno (max 3 anni) se si è in possesso della **Certificazione di competenze professionali emessa dall'Agenzia CERTing;**
- da minino 5 a massimo 15 CFP/anno se in possesso di una **Certificazione delle competenze emessa da soggetti diversi dall'Agenzia CERTing** e rilasciata da un ente certificatore inserito in un apposito elenco tenuto dal CNI;
- 15 CFP all'anno in seguito alla validazione **dell'Autocertificazione dell'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile** che attesti le azioni di aggiornamento formativo conseguenti allo svolgimento della propria attività professionale (es. lo studio di una nuova tecnica costruttiva per la progettazione innovativa di un'opera pubblica);
- 2,5 CFP per ogni **pubblicazione di articolo su rivista** se pari ad almeno 5.000 caratteri (spazi esclusi) e pubblicato su una rivista indicizzata da SCOPUS o Web of Science o dall'ANVUR;
- 5 CFP per la **pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi** (5 CFP per pubblicazione) o contributo di lunghezza pari ad almeno 5000 caratteri (spazi esclusi) su un volume (2,5 CFP per contributo);
- **10 CFP Brevetto nell'ambito dell'ingegneria** (dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura internazionale;
- 5 CFP/anno per la **partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria** (5 CFP/anno), istituiti dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI), Consiglio Superiore Lavori Pubblici, CEI ed equivalenti italiani ed esteri;
- 3 CFP per la **partecipazione a commissioni di Esami di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere**;
- CFP individuati dal CNI con specifico provvedimento per la **partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario** in occasione di calamità naturali.

C) ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO FORMALE

Le attività di apprendimento formale sono quelle erogate dal sistema di istruzione e formazione delle università, che si concludono con il conseguimento di un titolo di studio.

Si possono conseguire CFP Formali (come previsto all'Allegato A del Regolamento e dall'art.6 del Testo Unico) se si conseguono i seguenti titoli:

- **Dottorato di Ricerca** (30 CFP/anno) al superamento di ciascun anno o al conseguimento del titolo;
- **Master Universitari** (30 CFP/Master) Per i Master Universitari di I e II livello o per le Scuole di Specializzazione Universitarie su materie riconducibili alla competenza professionale dell'ingegnere, che per legge rilasciano almeno 60 CFU;
- **Singoli esami universitari** su materie riconducibili alla competenza professionale dell'ingegnere con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno.

APPRENDIMENTO FORMALE

L'apprendimento formale concerne l'acquisizione delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

I crediti formativi relativi all'apprendimento formale possono essere conseguiti attraverso:

- i **Dottorati di Ricerca** (30 CFP/anno per max 3 anni) al superamento di ciascun anno o al conseguimento del titolo;
- i **Master di I e II livello universitario** (30 CFP/Master) che per legge prevedono un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore, al superamento dell'esame finale;
- **singoli esami universitari** su materie riconducibili all'attività professionale dell'ingegnere, con la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e di 15 CFP all'anno. Per gli iscritti alla Sezione B frequentanti un corso di laurea magistrale; il limite annuo di CFP conseguibili, per i 2 anni di durata del corso, è pari a 30 CFP.

ESONERI

L'esonero dall'attività formativa consiste in una riduzione, totale o parziale, nel numero di CFP da dedurre al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni mese di esonero attribuito è riconosciuta una riduzione di 2,5 CFP.

Ad esempio, se viene riconosciuto un esonero di 4 mesi, al 31 dicembre invece della detrazione totale di 30 CFP si ha diritto ad una detrazione ridotta di 20 CFP.

Le domande di esonero devono essere presentate al proprio Ordine, esclusivamente tramite piattaforma, **entro 30 giorni dalla fine del periodo per cui si è maturato il diritto all'esonero.**

Fa eccezione la richiesta di esonero per maternità/paternità che può essere presentata anche durante il periodo di esonero richiesto.

Le domande di esonero, ove consentito dalla legge, potranno essere presentate in forma di autocertificazione, e saranno esaminate e validate dal proprio Ordine tramite delibera di Consiglio.

Il professionista che partecipa ad attività formative svolte durante un periodo di esonero (ad eccezione dell'esonero per malattia cronica/assistenza per malattia cronica e per maternità), non può acquisire i CFP previsti dall'evento.

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale solo se si è goduto un esonero inferiore a 6 mesi fatte salve alcune deroghe previste (es. maternità).

È possibile chiedere un esonero per le seguenti fattispecie:

- maternità o paternità;
- malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 60 giorni;
- gravi malattie invalidanti che limitino la capacità professionale;
- assistenza a persona convivente con grave malattia cronica o infortunio di durata superiore a 60 giorni;
- zone colpite da catastrofi naturali.

- lavoro all'estero per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi;
- servizio militare volontario e servizio civile per un minimo di 6 mesi limitatamente.

Il numero di CFP da dedurre e le modalità di presentazione della domanda di esonero ed eventuali deroghe sono specificate all'art.11 del Testo Unico 2026.0.

Ciascun iscritto può controllare il numero di CFP in suo possesso collegandosi alla propria area personale, anche tramite SPID/CIE, del portale messo a disposizione dalla Fondazione CNI www.formazionecni.it o www.mying.it.

Nel portale sono registrate inoltre tutte le altre informazioni riguardanti l'assolvimento dell'obbligo formativo quali le partecipazioni agli eventi, la concessione di esoneri, la richiesta CFP, ecc.

Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti su tutti gli aspetti relativi alla formazione è possibile rivolgersi al servizio di supporto curato dalla Fondazione CNI aprendo un ticket all'indirizzo https://supporto.fondazionecni.it/ o alla segreteria del proprio Ordine.

4. Deontologia professionale, responsabilità professionale e obbligo assicurativo

4.1. Deontologia professionale

In scienza (perizia), coscienza (prudenza) e diligenza. Così, in massima sintesi, può essere riassunta la deontologia professionale a cui si deve attenere l'Ingegnere nello svolgimento della sua attività professionale.
Oltre alle chiare responsabilità legali, l'ingegnere è anche soggetto al rispetto dell'etica professionale durante l'esercizio della professione.
L'Ingegnere, infatti, deve essere animato non solo dalla volontà di agire in conformità alle normative tecniche, ma anche dalla consapevolezza di tutte le conseguenze che derivano dalla loro applicazione, perfino al di là dei confini del rapporto professionale, tenendo conto dell'interesse individuale del cliente e di quello generale della collettività in relazione alla funzione sociale svolta nell'esercitare la professione.
Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri hanno coscienza che l'attività dell'Ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, per la sicurezza, per il benessere delle persone, per il corretto utilizzo delle risorse e per la qualità della vita.
È dovere deontologico primario svolgere la professione in aderenza ai Principi Costituzionali ed alla Legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto o indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.
Gli iscritti all'Ordine devono rispettare e far rispettare il Codice Deontologico, anche operando al di fuori degli ambiti Nazionali, al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione.
A livello normativo, il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato adottato nel 1997 al termine di una decennale riflessione. Esso è un adattamento del "Codice dei doveri professionali" della FEANI e ispirato, a sua volta, ai modelli in uso nei Paesi anglosassoni. È stato adottato dal CNI il 5 gennaio 1999 e, in seguito all'adozione del D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4.08.2006 n. 248, è stato modificato in data 1.12.2006, poi di nuovo il 20.12.2007 e il 9.04.2014, e infine aggiornato il 14.06.2023 per recepire le modifiche introdotte dalla Legge 21.04.2023, n. 49 – "Legge sull'equo compenso". Il testo aggiornato è liberamente scaricabile dal sito del CNI.
Ogni Ordine territoriale può scegliere se adottare (tramite apposita delibera di Consiglio) il testo del Codice Deontologico predisposto dal CNI, oppure può elaborare ed approvare un Codice Deontologico proprio e specifico per il territorio.
In qualsiasi caso, violare le norme di comportamento stabilite nel Codice Deontologico comporta una sanzione a giudizio del Consiglio di Disciplina territoriale competente.
Nello specifico dei doveri per gli Ingegneri, il Codice Deontologico sancisce il rispetto di principi fondamentali su aspetti caratterizzanti lo svolgimento della Professione quali:

- *doveri generali*: sostenere e difendere il decoro e la reputazione della propria professione. Accettare le responsabilità connesse ai propri compiti e dare garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti. Adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e uniformare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione. Conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura. Non commettere pertanto evasione fiscale e/o previdenziale (definitivamente accertate);
- *correttezza*: rifiutare di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui si ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali si ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni da assumere;
- *legalità*: non svolgere attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione. Non certificare, dichiarare o attestare la falsa

esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità di atti e provvedimenti amministrativi. Evitare assolutamente qualsiasi tipo di forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti;

- *riservatezza*: mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale;
- *formazione e aggiornamento*: migliorare costantemente le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione e dello stato dell'arte della cultura professionale. Aggiornare costantemente le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge;
- *assicurazione professionale*: stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale nei casi previsti dalla legge, a tutela del committente, rendendo a esso noti gli estremi di polizza e i massimali;
- *pubblicità informativa*: la pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie;
- *rapporti con la committenza*: si deve sempre operare nel legittimo interesse del committente e uniformare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto, anche qualora ci si avvalga di supporti tecnologici come i sistemi di Intelligenza Artificiale;
- *incarichi e compensi*: definire in forma scritta al momento dell'affidamento dell'incarico con chiarezza i termini dell'incarico conferito e pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso. L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse durante lo svolgimento della prestazione e comunicare tempestivamente eventuali interruzioni o rinunce all'incarico. In forza della previsione di cui all'articolo 13 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, il professionista ingegnere può ricorrere all'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale limitatamente all'esecuzione di attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale e assicurando sempre la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Affinché il rapporto fiduciario con il cliente permanga inalterato, le informazioni relative ai sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati dal professionista devono essere preventivamente comunicate al committente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo;
- *rapporti con colleghi e con altri professionisti*: improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione. Non utilizzare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi. Astenersi dal porre in essere azioni o comportamenti che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti;
- *rapporti con i collaboratori*: ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile è lecito. I rapporti fra ingegneri e collaboratori devono essere improntati alla massima correttezza;
- *rapporti con il territorio*: cercare soluzioni ai problemi posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche. Nei limiti delle funzioni professionali, evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale si opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio (seguire pertanto i principi della Carta Eco-Etica adottata dal CNI). Non progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti;
- *rapporti con la collettività*: si è personalmente responsabili della propria opera nei confronti della committenza e l'attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività;
- *rapporti con le istituzioni*: non avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi

professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati. Astenersi dal vantare rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni, al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella propria attività professionale;

- *concorrenza*: la concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario;
- *rapporti con l'Ordine*: l'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine ed il rispetto delle deliberazioni prese dal Consiglio stesso. L'ingegnere ha l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti. Provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine;
- *incompatibilità*: non svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali. Non partecipare a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'Ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente. Non accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del Giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

4.2. Responsabilità dell'ingegnere e obbligo di assicurazione

Gli iscritti all'Albo che esercitano attivamente la professione di ingegnere sono obbligati, in forza dell'articolo 5 del D.P.R. n. 137/2012, a stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Ciò al fine di garantire la copertura finanziaria dei pregiudizi materiali eventualmente cagionati, che il professionista non sarebbe in grado di sostenere con il proprio patrimonio personale.
L'assicurazione professionale fornisce dunque una copertura contro reclami o azioni legali derivanti da errori professionali, omissioni, negligenza o altre forme di comportamento professionale scorretto nel corso della pratica ingegneristica. I reclami possono provenire da clienti, terze parti o enti regolatori e potrebbero riguardare aspetti come errori di progettazione, violazioni di normative o inadempienze contrattuali.
L'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 specifica al riguardo che:

- nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
- il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell'assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell'assunzione dell'incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
- la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
- l'obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

L'art. 9-*bis* del Decreto Legge n. 1/2012 ha precisato che anche le Società tra Professionisti devono prevedere nello Statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

1.

L'assicurazione professionale per gli ingegneri: perché è importante

L'assicurazione RC Professionale è un obbligo di legge per tutti gli iscritti esercitanti la professione ed è una polizza di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi a seguito di errori, omissioni o negligenze commesse durante l'esercizio della professione. Questa copertura è particolarmente importante per gli ingegneri poiché le loro attività coinvolgono spesso il pubblico e possono causare danni di natura economica, fisica o morale. In particolare, l'assicurazione RC Professionale per gli ingegneri copre i danni causati da:

- errori di progettazione o di calcolo che possono causare danni materiali o fisici a terzi;
- errori di supervisione o di gestione del cantiere, che possono causare danni a persone o alla proprietà;

- errori di consulenza, che possono causare danni economici a terzi;
- violazioni di copyright o di brevetti, che possono causare danni a terzi.

L'assicurazione RC Professionale Ingegneri: come sceglierla

La polizza di assicurazione professionale per Ingegneri può coprire eventuali spese legali in fase di giudizio, nonché i pagamenti di eventuali danni o risarcimenti dovuti in seguito a una sentenza avversa. La portata della copertura può variare in base alle esigenze specifiche dell'ingegnere e alla natura del lavoro svolto.
È possibile stipulare, inoltre, la tutela legale: polizza aggiuntiva che copre le spese legali sostenute dal professionista, essa è normalmente separata dalla polizza professionale.
L'assicurazione professionale è un tipo di polizza che quindi deve essere calibrata in base alla propria attività ed esigenze.
Possono esserci dunque delle polizze specifiche come ad esempio: "Polizza per i progettisti" pensata in modo specifico per l'ingegnere progettista; "Polizza per i verificatori" copre i rischi derivanti da verifiche tecniche; "Polizze Grandi Opere" riferita a professionisti impiegati nella progettazione e realizzazione di opere notevoli.
Possono essere anche previste assicurazioni di tipo "single project", dedicate cioè al singolo intervento e con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, oppure polizze dedicate alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore al massimale richiesto per la specifica attività, senza interferenze con la Polizza di responsabilità civile.
Spesso nei set informativi delle Polizze RC Professionali per Ingegneri compare una lista di attività coperte.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano:

- Attività di sicurezza D.lgs. n.81/2008;
- Progettazione;
- Direzione Lavori;
- Consulenza ecologica ed ambientale;
- Responsabile lavori, coordinatore per la progettazione ed esecuzione;
- Accertamento consistenza statico-funzionale;
- Supporto RUP;
- Project management;
- Certificatore energetico;
- Attività di professionista esterno presso gli Enti Pubblici.

A seconda delle Compagnie, alcune delle attività elencate possono prevedere una percentuale di aumento sul premio di polizza.

La funzione della retroattività

Come per ogni contratto assicurativo, anche la polizza RC professionale per Ingegneri prevede un periodo di retroattività. La **retroattività** è il periodo antecedente alla data di stipula del contratto. Risulta importante quindi per il professionista, inserire una retroattività almeno pari alla data di inizio attività. In alcune Compagnie la retroattività può essere già inclusa nel premio mentre, in altre, sarà a pagamento.

La scelta del massimale

Il **massimale** rappresenta l'importo massimo che la Compagnia si impegna a pagare in caso di sinistro. Il valore del massimale è tarabile in base alle esigenze di ogni professionista, partendo da un minimo base stabilito da ogni Compagnia assicurativa, il professionista potrà aumentarlo a seconda delle proprie esigenze. La scelta del massimale è solitamente legata alla tipologia di attività svolta. Maggiori sono i rischi, maggiore è la possibilità di una richiesta di risarcimento per importi alti.

Esclusioni di copertura. Cosa non è coperto?

Le **esclusioni** fanno parte di ogni polizza professionale per Ingegneri. Le esclusioni tipiche riguardano:

- fatti già noti e non dichiarati nel questionario di valutazione del rischio che viene compilato prima della

stipula della polizza;
- attività professionale svolta prima della data di retroattività convenuta;
- reclami denunciati dopo la scadenza della polizza non più rinnovata;
- dolo dell'Assicurato;
- inquinamento;
- attività ulteriore rispetto a quanto indicato nel questionario di valutazione rischi (cd. Questionario assuntivo).

Le polizze RC Professionali per Ingegneri prevedono sempre la **franchigia** e in alcuni casi lo **scoperto**. La franchigia è l'importo prestabilito che in caso di sinistro resta a carico dell'assicurato. Lo scoperto invece viene espresso in percentuale. Solitamente lo scoperto viene applicato su specifiche attività, mentre la franchigia sull'attività ordinaria. In caso di presenza di sinistrosità pregressa, la Compagnia tende a sostituire la franchigia con lo scoperto anche per l'attività ordinaria.

Definizione del premio di polizza

I fattori che incidono sul premio (costo della polizza) sono in primis il fatturato del professionista, inoltre:
- la tipologia particolare di rischio;
- la retroattività;
- la franchigia ed eventuali limitazioni o estensioni di copertura;
- l'esperienza sinistri che la particolare Compagnia ha avuto nel determinato settore.

RACing: il programma assicurativo degli Ingegneri

"RACing" è un programma assicurativo, realizzato dagli Ingegneri per gli Ingegneri, si rivolge agli Iscritti all'Albo che svolgono attività libero professionale, per approfondimenti si veda il capitolo 7.3.

4.3. Responsabilità solidale e tutela legale

Nella scelta dell'assicurazione professionale, occorre prestare attenzione alla presenza o meno della copertura della quota di "**responsabilità solidale**".

Il Codice Civile, agli articoli 1292 e 2055, prevede, nel caso di risarcimento di un danno cagionato da più corresponsabili, che il danneggiato abbia la facoltà di rivolgere la sua pretesa risarcitoria, in via integrale, anche a uno solo di essi, il quale sarà, con ogni probabilità, quello patrimonialmente più solido. Quest'ultimo potrà poi esercitare un diritto di regresso sugli altri soggetti obbligati, in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.

In linea di principio, il libero professionista può trovarsi in una posizione di svantaggio, quando venga in rilievo l'applicazione delle norme che, ai fini della realizzazione di opere pubbliche o private, disciplinano le ipotesi di responsabilità solidale tra tutte le figure professionali coinvolte (committente, progettista, impresa, fornitori, direzione lavori, collaudatori, responsabili della sicurezza, ecc.).

A differenza dell'impresa, infatti, che è chiamata a rispondere per il risarcimento di eventuali danni solo nei limiti della dotazione patrimoniale ad essa conferita (senza alcun obbligo di intervento in via sussidiaria da parte del suo titolare qualora l'impresa risulti incapiente), l'Ingegnere libero professionista risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale.

Alcune polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale prevedono che, nel caso in cui si verifichi una situazione di responsabilità solidale, la copertura assicurativa collegata al "vincolo di solidarietà" valga solo per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.

Pertanto, è importante valutare attentamente la presenza o meno di tale copertura, prima della stipula del contratto assicurativo.

A completamento della polizza di RC professionale ci sono polizze di "**tutela legale o tutela giudiziaria**".

La polizza di tutela legale consente all'Ingegnere di affrontare con serenità un'eventuale richiesta di risarcimento danni relativa alla sua attività professionale.

Mentre la polizza RC Professionale rimborsa il danno professionale, **l'assicurazione di tutela legale per gli Ingegneri** (chiamata anche di tutela giudiziaria) consente di rimborsare le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che intervengono prima, durante e dopo, nell'ambito di controversie in sede giudiziale ed extragiudiziale, civile e penale, in ambito professionale o privato (in base alle caratteristiche della polizza).
Quando il professionista è coinvolto in un giudizio di natura civile si avvale della polizza RC professionale, per garantire (nei limiti della propria assicurazione) la copertura della pretesa di risarcimento avanzata dal danneggiato.
Quando il professionista è coinvolto in un giudizio di natura penale – laddove l'eventuale dimostrazione dell'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa rende impossibile ottenere una copertura assicurativa – si avvale, invece, della polizza di tutela legale per il rimborso delle spese legali sostenute.
Il CNI, nella Circolare n. 804/2016, invita a prevedere nella propria assicurazione anche una clausola cosiddetta di ***"maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento"*** che garantisca un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l'assicurato (o l'erede) possa notificare all'assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione ma riferite ad un atto commesso durante il periodo di assicurazione.
Con delibera del 23 gennaio 2019 il CNI ha affidato alla propria Fondazione l'organizzazione e la gestione di tutte le attività, ivi incluse le procedure di gara, necessarie alla definizione di una polizza collettiva di responsabilità professionale e tutela legale professionale ad adesione volontaria da proporre agli iscritti.
Tale polizza collettiva, denominata Racing, è attiva dallo scorso febbraio 2020 (Cfr. cap. 7 per ulteriori informazioni sulle caratteristiche della polizza Racing e sulle relative modalità di sottoscrizione).

4.4. Ingegneri liberi professionisti

APERTURA DELLA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME FISCALE

PREMESSA

Quando un ingegnere inizia un'attività professionale in regime di libera professione, deve:

a) richiedere l'attribuzione della Partita IVA, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del proprio territorio di competenza, determinato sulla base del proprio domicilio fiscale;
b) presentare ad Inarcassa la comunicazione di iscrivibilità entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ad Inarcassa). Nel caso di esercizio dell'attività professionale in forma associativa, sarà necessario inviare, in allegato al modulo di domanda di iscrizione, anche la copia dell'atto costitutivo dell'associazione o società di professionisti di cui si fa eventualmente parte. Se si è già iscritti all'INPS (come nel caso dei lavoratori dipendenti), non è possibile iscriversi contemporaneamente ad Inarcassa, ma è necessario presentare richiesta di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Il numero di Partita IVA è composto da 11 cifre e identifica in modo univoco il soggetto per tutta la durata della sua attività. Se il professionista opera all'interno dell'Unione Europea, al proprio numero di Partita IVA occorrerà anteporre la sigla dello Stato di appartenenza (per l'Italia è IT).
Particolare attenzione è da prestare nella compilazione dei punti riguardanti la scelta del Codice ATECO e del regime fiscale che si intenderà adottare.
Il codice ATECO determina l'attività che si intende svolgere.
Nel caso specifico, gli ingegneri, al momento dell'apertura della Partita Iva, possono scegliere due differenti Codici ATECO:

- 71.12.10 – Attività di ingegneria; con questo codice sarà possibile svolgere le attività classiche legate all'ingegneria come la progettazione, la consulenza, ecc.;
- 71.12.20 – Gestione di progetti relativi a opere di ingegneria integrata; con tale codice, invece, sarà possibile effettuare attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione lavori, piani di manutenzione, effettuate in forma integrata tra il campo architettonico ed il campo ingegneristico.

Si precisa che la scelta iniziale del codice non è vincolante in quanto potrà essere cambiata nel tempo.

Per quanto riguarda la scelta del regime fiscale, essa è limitata a quattro regimi:

- il regime forfettario;
- il regime di contabilità semplificata;
- il regime di contabilità ordinaria;
- società di professionisti (argomento affrontato nei prossimi capitoli).

IL REGIME FORFETTARIO

Nello spiegare come funziona il regime forfettario, si fa riferimento sia alla *Legge di Bilancio 2019*, che ha modificato quanto previsto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1, sia alla *Legge di Bilancio 2020* che ha inserito ulteriori modifiche.

A partire dal 1° gennaio 2019 (e si conferma anche per il corrente anno 2026) il limite di ricavi o fatturato per l'accesso al regime forfettario è stato fissato a 85.000 euro per tutti.

Per adottare tale regime si dovrà pure verificare di non rientrare nelle cause di **esclusione** appositamente previste dalla Normativa sul Regime Forfettario.

I casi di esclusione sono i seguenti:

- i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (come quelli di pensione) eccedenti l'importo di € 35.000,00 (importo valido per il solo **anno** 2026 salvo proroga). La verifica di tale soglia non deve essere fatta se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno;
- i contribuenti che sostengono spese per il personale e per il lavoro accessorio superiori a € 20.000,00. Si ritiene che rientrino nella disposizione i compensi a collaboratori, assunti anche per l'esecuzione di specifici progetti;
- attività che adotta Regimi speciali ai fini IVA o ai fini della determinazione del reddito;
- residenza all'estero, a meno che si sia residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea e si produca almeno il 75% dei ricavi complessivi, all'interno del territorio italiano;
- in aggiunta alla propria attività che si sia in possesso di partecipazioni in: società di persone, associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. Vi è da aggiungere una annotazione derivante dalla normativa 2020: per le società di persone, associazioni professionali e imprese familiari basta il semplice possesso dal 01/01/2020 per fuoriuscire o non poter accedere al regime forfettario (per l'esercizio 2019 l'esclusione aveva valore dal periodo d'imposta successivo).

Per le Società a responsabilità limitata è necessario fare una chiarificazione. È ostativo il possesso di partecipazioni in S.r.l., ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio.

Da ultimo bisogna evidenziare che è causa ostativa anche l'esercizio della propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro avuti nei due anni precedenti e dai quali si sono percepiti redditi da lavoro dipendente.

Per il calcolo dell'imposta sostitutiva, nel caso di regime forfettario, non si dovranno sottrarre ai ricavi conseguiti le spese che si sono sostenute nello svolgimento dell'attività professionale, ma si dovrà semplicemente applicare, all'ammontare dei ricavi prodotti, il coefficiente di redditività previsto per la propria attività.

Nel caso degli ingegneri il coefficiente di redditività risulta essere pari al 78% e, pertanto, saranno riconosciute spese forfettarie per un ammontare pari al 22% dei ricavi.

Al reddito imponibile, determinato applicando il coefficiente di redditività, dovranno essere sottratti i contributi previdenziali versati nell'anno precedente, ottenendo così il reddito imponibile netto per poter calcolare l'imposta sostitutiva.

Al contrario, per quanto riguarda il calcolo dei contributi che dovranno essere versati, bisognerà considerare il reddito imponibile lordo.

Sul reddito così determinato si applicherà l'imposta sostitutiva del 15%.

Per i soggetti che avviano una **nuova attività** l'applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l'imposta dovuta è ridotta al 5%. I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica l'imposta sostitutiva ridotta al 5% sono i seguenti:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni che precedono l'avvio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la start-up non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratta di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni;

se si prosegue l'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non devono superare il limite per l'accesso al regime forfettario.

Quali sono i vantaggi fiscali per i contribuenti che decidono di aderire al regime forfettario?

- Esonero dalle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi; questo dovrebbe fornire un vantaggio non solo al contribuente, ma anche al commercialista che avrà un lavoro estremamente ridotto e, in teoria, applicherà anche un onorario inferiore.
- Non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti con conseguente esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (Intra e black list).
- Non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto; bisogna però inserire nella dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale del percettore dei redditi per il quale non è stata operata la ritenuta.
- Non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte).

Esclusione dagli studi di settore/parametri.

IL REGIME ORDINARIO E IL REGIME SEMPLIFICATO: DIFFERENZE E DETTAGLI

Sia nel regime ordinario che nel regime semplificato, la determinazione del reddito del professionista avviene in base al principio di cassa, ovvero, in base alla differenza tra compensi incassati e spese effettivamente sostenute durante l'esercizio della professione, con la precisazione che possono essere sottratti solo i costi relativi alla propria attività professionale. Su tale reddito, si calcolano le eventuali deduzioni da lavoro dipendente e sulla parte eccedente le aliquote IRPEF in vigore.

Si ricorda che, il professionista che aderisce a tali regimi, dovrà indicare in ciascuna parcella emessa (con esclusione dei clienti che non operano come sostituti di imposta) la ritenuta d'acconto del 20% calcolata sull'onorario professionale. L'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto subite in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella propria dichiarazione dei redditi e detratto dall'IRPEF dovuta.

Entrambi i regimi obbligano il professionista ad assoggettare ad IVA (attualmente del 22%) i compensi e ad effettuare i versamenti mensilmente o trimestralmente (con maggiorazione degli interessi pari all'1%) nel caso di saldo IVA a debito.

IL REGIME SEMPLIFICATO

La contabilità semplificata è disciplinata dall'articolo 19 del *Dpr 600/1973*.

Il regime semplificato è meno dispendioso rispetto al regime ordinario, in quanto ha la funzione esclusiva di monitorare l'andamento economico, ovvero i costi e i ricavi che sono di competenza di ogni esercizio.

Vi possono rientrare tutti i professionisti e le società tra professionisti se i loro ricavi nell'arco di 1 anno solare non superano il limite dei 400.000 euro.

È comunque possibile optare per il regime ordinario anche qualora i parametri relativi ai ricavi siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa.

Gli obblighi fiscali relativi al regime di contabilità semplificato riguardano:

- registri IVA: obbligo di registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessioni, oneri deducibili ai fini di imposta sui redditi e fuori campo IVA;
- registro incassi/pagamenti entro 60 giorni dall'incasso realizzato e dei pagamenti effettuati. Si evidenzia che il professionista, in contabilità semplificata, può scegliere se tenere un unico registro ai fini delle imposte dirette, in cui annotare sia gli incassi sia i pagamenti, a cui aggiungere i registri

obbligatori ai fini dell'IVA;
- registro dei beni ammortizzabili: non è obbligatorio solo se il professionista è in grado di fornire all'Agenzia delle Entrate gli stessi dati che risulterebbero dalla tenuta del registro stesso;
- libro Unico del Lavoro: in caso di dipendenti;
- registro delle somme in deposito (comune alla contabilità ordinaria e semplificata): in esso si possono registrare le somme anticipate dai clienti, sia quale corrispettivo sia quale anticipo spese da sostenere in nome e per conto dei clienti stessi, emettendo la relativa parcella (notula, fattura) entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

IL REGIME ORDINARIO

Il regime contabile ordinario è disciplinato dall'articolo 13 e ss. del *Dpr 600/1973* ed è obbligatorio per i professionisti con ricavi superiori ai 400.000 euro.
Nel regime ordinario è prevista la deducibilità dei costi, che andranno sottratti ai ricavi totali per la determinazione del reddito imponibile.
Il regime ordinario, oltre a monitorare l'andamento economico, ovvero i costi e i ricavi che sono di competenza di ogni esercizio come nel regime semplificato, prevede la tenuta di un registro analitico delle movimentazioni finanziarie da utilizzare in luogo del registro degli incassi e dei pagamenti.

4.5. Ingegneri dipendenti

Essere lavoratore dipendente vuole dire esercitare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro a fronte del pagamento di una retribuzione mensile, definita e concordata.
L'ingegnere dipendente, sia esso di un'azienda (pubblica o privata) o di uno studio professionale, esercita la propria attività in base ai contratti per i settori di riferimento (i c.d. Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL)).
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) è la forma normativa attraverso cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni/organizzazioni dei datori di lavoro definiscono di comune accordo le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
I CCNL sono divisi in due parti e contengono:
- parte normativa dove si trovano le tabelle retributive e le regole generali che disciplinano il rapporto di lavoro;
- parte obbligatoria con le regole generali in materia di lavoro, che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le parti in causa che vengono toccate dal contratto (es. sindacati, associazioni di imprenditori, organizzazioni dei lavoratori, ecc.).

Il contratto possibile a cui farà riferimento un ingegnere dipendente di uno studio professionale potrebbe essere il CCNL "Studi Professionali". Questo tipo di contratto disciplina l'attività intellettuale di figure professionali come Ingegneri, Architetti, Avvocati, Notai, ecc., abilitati all'esercizio della professione.
Il CCNL aziendale invece dipende dal settore specifico di appartenenza dell'azienda (es. settore metalmeccanico, commerciale, gas acqua e servizi, ecc.).
Ogni azienda può prevedere inoltre specifici adattamenti o miglioramenti al CCNL cui fa riferimento l'attività aziendale (la c.d. contrattazione di secondo livello).

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il lavoratore dipendente può aderire a diverse forme contrattuali. Di seguito vengono elencate e descritte le più frequenti:
- **Apprendistato professionalizzante**: è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni oltre a soggetti in mobilità lavorativa NASPI e percettori di indennità di disoccupazione (senza limite di età). Tale formula contrattuale mira al conseguimento di una qualifica professionale volta all'inserimento in azienda. Il contratto è a tempo indeterminato, è specificamente pensato per l'inserimento di persone giovani nel mondo del lavoro ed è incentrato sull'apprendimento e formazione dello stesso per uno

specifico ruolo o attività lavorativa. Il contratto ha una durata massima di 3 anni con un limite minimo di durata di 6 mesi. Come per lo stage, l'azienda seleziona un tutor o referente aziendale per seguire il lavoratore durante le attività. È prevista la retribuzione del lavoratore secondo il CCNL aziendale o dello studio professionale. Il Contratto di Apprendistato è vantaggioso sia per il giovane che per i vantaggi contributivi, previdenziali e incentivi economici del datore di lavoro che lo assume. Al termine dell'Apprendistato il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato.

- **Tempo determinato**: è un contratto che prevede un termine stabilito e quindi una durata predefinita. Tale contratto ha una durata massima di 24 mesi (12 mesi in assenza di specificazione delle causali). Il contratto può essere rinnovato e prorogato fermo restando la durata massima complessiva. Il tipo di retribuzione prevista per tale contratto si desume dal CCNL applicato in azienda o nello studio professionale.
- **Tempo indeterminato**: è un contratto che regola un rapporto di lavoro senza limiti di durata tra il lavoratore e il datore di lavoro. Anche in questo caso, retribuzione, giorni di ferie maturati e ore di permesso sono regolate dal CCNL applicato in azienda o nello studio professionale.

DIPENDENTE E ATTIVITÀ OCCASIONALE

La **prestazione occasionale** può essere definita come un'attività di lavoro autonomo svolta da un lavoratore in modo **non abituale**, ovvero **in modo sporadico e saltuario**, dietro un compenso economico. Il lavoratore non è soggetto all'apertura della Partita IVA, in quanto manca il requisito della abitualità[1]. La prestazione occasionale non obbliga all'emissione di alcuna fattura.

RAPPORTO DI DIPENDENZA E LIBERO PROFESSIONISTA: È POSSIBILE?

Un **dipendente privato può aprire una Partita IVA**, come libero professionista, senza problemi di compatibilità, ovvero può aprire una propria attività mantenendo in essere il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda privata **a patto che non vi sia concorrenza tra il lavoro svolto** come dipendente e quello a Partita IVA, tranne nel caso in cui il contratto lo vieti espressamente[2].

LA FORMAZIONE DELL'INGEGNERE DIPENDENTE

L'art. 7 del *D.P.R. n.137*[3] stabilisce che "ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale".
Tale obbligo è richiamato anche dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale dettato dal CNI e dalle Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale (TU formazione) che prevedono che "per esercitare la professione l'iscritto all'Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP".
Ne consegue quindi, che per il dipendente che non svolga attività di libera professione, la violazione dell'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale non si configuri come illecito professionale e non sia attualmente sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale[4].

L'ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE PER IL DIPENDENTE

In generale, i dipendenti non sono obbligati a stipulare una polizza personale e autonoma (poiché le loro prestazioni ricadono all'interno della struttura organizzativa dello studio/azienda e sono perciò coperte dall'assicurazione a sua volta stipulata dal/i titolare/i dello stesso), così come stabilito dal Punto 4 delle Linee Guida sull'obbligo di assicurazione professionale redatte dal Centro Studi del CNI nel marzo 2014[5].
Nessun obbligo anche per gli ingegneri assunti dalla Pubblica Amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti[6].

1 L'articolo 54-bis del *D.L. n. 50/2017* ha introdotto la disciplina sul lavoro occasionale accessorio.

2 Fonte www.pmi.it

3 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0137.htm

4 http://www.ording.torino.it/professione/faq/73-formazione-continua

5 https://www.fondazionecni.it/images/temi/professione/c_r__459_linee_indirizzo_assicurazione_professionale_d4183.pdf

6 https://www.tuttoingegnere.it/images/COM_27_Ingegneri_assicurazione_obbligatoria_chi_esercita_la_professione.pdf

LAVORATORE DIPENDENTE O LAVORATORE AUTONOMO?

Esistono differenze tra l'esercizio della professione come dipendente o come lavoratore autonomo. I vantaggi e gli svantaggi delle due modalità di approccio al lavoro sono tangibili ma sono anche soggettivi e variano da persona a persona.

	LAVORATORE DIPENDENTE	LAVORATORE AUTONOMO
STIPENDIO	Definito, certo ed a cadenza regolare (definito dal contratto). Non cambia a meno di nuova contrattazione con il datore di lavoro.	Riscossione incerta dal punto di vista temporale. Può variare in funzione della prestazione eseguita.
TASSE E CONTRIBUTI	Pagati dal datore di lavoro.	Paga le tasse e i contributi previdenziali.
CASSA PREVIDENZIALE	INPS	INARCASSA
ASSICURAZIONE	Non obbligatoria (la stipula obbligatoriamente il datore di lavoro) se non timbra. Obbligatoria se svolge attività riservata, ma in genere è stipulata dal datore di lavoro.	Obbligatoria se si esercita la professione.
FORMAZIONE	Non obbligatoria se non si timbra. Obbligatoria se svolge attività riservata.	Obbligatoria (30 CFP/anno).
P.IVA	Non necessaria. Può aprire Partita IVA per attività extra aziendali non in concorrenza	Necessaria.
TEMPISTICHE E LUOGO DI LAVORO	Totale numero di ore settimanali definito dal contratto. Deve rendicontare la propria presenza nel luogo di lavoro convenuto e per la durata prevista.	Non ha un numero di ore settimanali definite contrattualmente ed ha la massima libertà di definire la durata, la tempistica e il luogo di lavoro in funzione delle proprie attività.
FERIE E PERMESSI	Matura un numero di ore di permesso e ferie nell'arco dell'anno di cui può usufruire chiedendo al proprio datore di lavoro, secondo il proprio CCNL di riferimento aziendale.	Gestisce in piena autonomia il proprio tempo lavorativo.

4.6. Società d'ingegneria e forme associative

Gli ingegneri possono eseguire la propria professione attraverso la costituzione di Società di capitale o di persone per fornire servizi professionali ed altre attività ad essi connessi. Possono anche utilizzare la forma associativa rispetto a quella societaria.

Tra le forme di aggregazione che possono essere costituite vi sono le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti e le Associazioni tra professionisti (studio associato).

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Costituite nel *1994 con la Legge Merloni*, si definiscono Società di Ingegneria "le Società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile ovvero nella forma di Società Cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro Quinto del Codice Civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale" (*D.lgs. n° 50/2016*).
Esse sono tenute – per partecipare a servizi attinenti all'ingegneria – a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo (formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società), di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni (controfirma elaborati tecnici).
Il direttore deve essere in possesso di alcuni requisiti (*D.M. n° 263/2016*), quali:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica;
- essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo Albo professionale.

Norme di riferimento per le società di Ingegneria:

- *Regolamento Generale Società* 2026, Inarcassa;
- *Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36* – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della *Legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- *Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50* – Codice dei contratti pubblici;
- *Decreto 2 dicembre 2016, n. 263* – Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- *Legge n. 124 del 4 agosto 2017*, Art. 1 c. 148 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

Le Società di Professionisti sono società nella forma di società di persona e di cooperative, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali
Le società devono avere come scopo sociale la realizzazione di servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici e privati quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale ovvero ulteriori attività professionali attinenti ai servizi dell'ingegneria e/o dell'architettura definite dai relativi Ordinamenti Professionali.
Norme di riferimento per le società di Ingegneria:

- *Regolamento Generale Società* 2026, Inarcassa;
- *Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36* – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della *Legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Decreto *Legislativo 18 aprile 2016, n. 50* – Codice dei contratti pubblici;
- Decreto *2 dicembre 2016, n. 263* – Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le Società tra Professionisti (S.T.P.) sono state introdotte nel nostro ordinamento dall'articolo 10 della *Legge n° 183 del 12 novembre 2011* e dal *Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34*, norma che nello specifico consente ai soggetti che esercitano una professione regolamentata (ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, ecc.) di svolgere la propria attività sotto forma societaria.
I soci possono essere professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la Legge prevede che il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle

regole stabilite per il modello societario prescelto.
Norme di riferimento per le società tra professionisti:

- *Regolamento Generale Società* 2026, Inarcassa;
- *Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36* – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- art. 10 *Legge 12 novembre 2011, n. 183* – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Legge di Stabilità 2012*);
- *Decreto 8 febbraio 2013, n. 34* – Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

L'"Associazione professionale", è una forma associativa non societaria costituita esclusivamente tra professionisti iscritti ad un Albo professionale. È una forma di collaborazione tra due o più professionisti iscritti ad Albi, finalizzata all'esercizio congiunto dell'attività professionale.
Non ha personalità giuridica autonoma: l'attività resta imputata ai singoli associati, che condividono organizzazione, spese e compensi secondo quanto stabilito nell'Atto costitutivo.
Norme di riferimento per le associazioni tra professionisti:

- Art. 5 TUIR – Reddito prodotto in forma associata;
- Art. 36–38 Codice Civile – Associazioni non riconosciute;
- Codice Civile per contratti associativi.

4.7. Carriera universitaria

Nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Università, le procedure di reclutamento per l'accesso alla carriera universitaria, sia del personale docente che del personale tecnico amministrativo, sono gestite attraverso un sistema di abilitazione scientifica nazionale (in via di revisione) e direttamente dagli Atenei mediante procedure di valutazione comparativa promosse a livello locale.
I ruoli della carriera universitaria sono i seguenti:

- Professore di I fascia;
- Professore di II fascia;
- Ricercatore a tempo determinato *tenure track* (RTT), di cui all'articolo 24 della Legge 240 del 2010. Si tratta di contratti della durata complessiva di 6 anni, non rinnovabili;
- Contrattista e incaricato di ricerca. Ogni contratto individuale può avere una durata minima di un anno e massima di tre anni.

È opportuno ricordare che la durata complessiva dei rapporti come assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, intercorsi tra il medesimo soggetto anche con Istituzioni diverse, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
Accanto alle figure sopra richiamate è tutt'ora vigente la figura del Professore straordinario a tempo determinato prevista dall'articolo 1, comma 12 della Legge 230 del 2005. Si tratta di una figura di Professore con contratto di 3 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni, finanziato da soggetti esterni per attività di ricerca, riservato a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.

5. INCARICHI E COMPENSI

5.1. Obbligo di preventivo scritto e disciplinare d'incarico

OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO

La *Legge 4.08.2017 n.124* ha modificato l'art.9 della Legge 24.03.2012 n.27, indicando come il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente al cliente, **in forma scritta o digitale**, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa con indicazione del massimale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è **previamente** resa nota al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Con ciò si richiama **l'obbligo deontologico**, anche nei confronti di Committenti privati, di formalizzare (preventivamente all'assunzione dell'incarico) con **disciplinare contenente un preventivo** (in subordine almeno il secondo) scritto o in forma digitale nei termini sopra indicati; contestualmente dovranno essere comunicati al Committente gli estremi della polizza assicurativa nonché l'assolvimento degli obblighi relativi alla formazione continua e alla non incompatibilità con l'assunzione dell'incarico.

In ogni caso si evidenzia che prestazioni, **non supportate da incarico in forma scritta o digitale** nelle forme previste dalla *Legge 27/2012* e a prescindere dai contenuti della *Legge 49/2023*, potranno già di per se stesse essere considerate violazioni deontologiche e, come tali, sottoposte al Consiglio di Disciplina.

5.2. Equo compenso e calcolo del corrispettivo

L'EQUO COMPENSO

Dal 20 maggio 2023 è entrata in vigore la *Legge 21.04.2023 n.49* relativa al cosiddetto "equo compenso" per le prestazioni rese dai Professionisti a committenti privati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende), nonché nei confronti della *Pubblica Amministrazione e delle società disciplinate dal Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica*.

Per *"equo compenso"* si intende *"la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, ai sensi dell'art. 1 comma b) per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Questo provvedimento, a lungo richiesto dal CNI e dai professionisti al fine di dare effettiva premialità alla qualità delle prestazioni da rendersi a cominciare dalle fasi di progettazione, deve essere visto anche sotto il profilo della responsabilità, in capo al Professionista, di formulare offerte coerenti e rispettose dei contenuti della Legge in questione, pena la possibilità, tra l'altro, di incorrere, in caso di inadempienza, in sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza.

L'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della Legge viene circoscritto ai rapporti professionali, a favore:

- delle imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate e delle loro mandatarie;
- delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori;
- delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- della Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, con l'esclusione di tutte le opere pubbliche regolate dal D.lgs. n.36/2023.

Pertanto rimane escluso l'ambito di committenza prettamente privato e quello delle opere pubbliche regolamentate secondo il *Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023)* le quali sono oggetto di un recente correttivo (*D.lgs. n.209/2024*) con il quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione del corrispettivo dei professionisti.
Ai sensi della Legge n. 49/2023 il compenso è equo se risulta, rispettivamente:

- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- conforme a specifici parametri individuati, per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, dai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27 (art. 1, comma 1, L. n. 49/2023).

A tal proposito, i Decreti Ministeriali a cui fare riferimento per il calcolo del corrispettivo sono:

- *Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016;*
- *D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;*
- *D.lgs. 31/12/2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36".*

Il primo delinea ed approva le tabelle (cfr. "tabella Z-2") con il quadro tariffario meglio esplicitato al prossimo paragrafo.
Il secondo, di più recente introduzione, contiene l'Allegato I.13 ed individua quindi: "le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016", mentre il terzo e ultimo delinea le regole dedicate al ribasso dei corrispettivi posti a base di gara.
L'accettazione di compensi inferiori rispetto a quanto così calcolato, rappresenta pertanto un illecito disciplinare del professionista.
Da questo punto di vista, la posizione del lavoratore autonomo (professionista intellettuale) deve essere analoga a quella del lavoratore dipendente, per il quale da tempo il legislatore ha dettato parametri minimi di riferimento per il calcolo della retribuzione che il mercato è chiamato a rispettare.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili alle Circolari del CNI:

- *Circolare CNI n.76/2023;*
- *Circolare CNI n.93/2023.*

IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO NEI LAVORI PUBBLICI

Il calcolo dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di opere pubbliche è principalmente disciplinato dall'art.41, comma 15 del D.lgs. 36/2023 che rimanda alla procedura di calcolo definita dall'Allegato I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione" al D.lgs. 36/2023, quale attualizzazione della tabella Z-2 del Decreto del Ministro della Giustizia 17/06/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) (cfr. art. 1, comma 1) in relazione alle nuove fasi di progettazione già stabilite dal precedente Codice D.lgs. 50/2016, riprendendo la medesima procedura di calcolo, di seguito descritta.
Il calcolo del compenso parte dall'Identificazione delle Categorie dell'Opera (ad esempio: Edilizia, Impianti, Strutture, ecc.). Le Categorie sono poi sottoclassificate in base alla Destinazione Funzionale "ID OPERA" (ad esempio: Viabilità ordinaria, speciale, Acquedotti, Residenziale, ecc.). A ciascuna categoria è associato un Grado di Complessità della prestazione "G".
Si procede quindi inserendo **l'Importo Lavori** previsto da quadro economico, suddividendolo nelle varie categorie principali tramite il costo delle singole categorie "V".
Infine si identificano le prestazioni da effettuare, secondo le varie **fasi prestazionali** "Q" (attualizzate ai nuovi livelli progettuali come da art. 41 del *D.lgs. n. 36/2023*:

- progettazione (di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva);
- coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e in fase di esecuzione);
- direzione dei lavori;
- collaudo;

- incarichi di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P e al Dirigente progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, esecuzione lavori...);
- prestazioni e/o servizi integrativi (art. 6 D.M. 17/06/2016).

L'art. 4 del DM/2016 prevede che il "compenso" «CP», "con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: $CP= \sum(V \times G \times Q \times P)$".

Per quanto concerne le "spese", ai sensi dell'art. 5 del D.M/2016: "L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare".

In rete sono disponibili applicativi sia gratuiti che a pagamento che possono agevolare il calcolo del corrispettivo conformemente alle tabelle parametriche dei suddetti Decreti Ministeriali, generando un Report da allegare al proprio preventivo. Allo stesso modo, le Stazioni Appaltanti generano un Report di Calcolo dei Corrispettivi, con evidenza di quello che è l'Equo Compenso e le Spese Generali ipotizzate per l'espletamento del Contratto; ai sensi dell'art. 15-bis del Codice, i corrispettivi così determinati sono obbligatoriamente utilizzati dalle Stazioni Appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di servizi di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 108, comma 2, lett. b) [attualmente pari a 140.000 €].

Come stabilito dal Comunicato del Presidente di ANAC del 03/02/2021 e dalle ormai non più vigenti Linee guida ANAC n.1, ai fini di trasparenza amministrativa, il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara.

In entrambi i casi, si suggerisce l'impiego dell'applicativo in cloud "Blumatica Corrispettivi Opere pubbliche"[7] (gratuito previa registrazione utente), in quanto progettato in collaborazione con il CNI. In caso di procedura di affidamento congiunto di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori (il c.d. appalto integrato), è necessario prestare un'ulteriore attenzione nel calcolo oltre al mero risultato degli applicativi più comuni, avendo questo delle regole speciali per alcune voci di attività delle fasi prestazionali che modificano la procedura di calcolo convenzionale dei corrispettivi.

In fase di gara, sarà quindi ancora possibile eseguire un ribasso rispetto al Corrispettivo così calcolato (formato dal compenso più le spese ed oneri accessori), ma che deve essere limitato secondo quanto articolato nel D.lgs. 209/2024.

In linea di sintesi e non esaustiva, l'attuale indicazione normativa è la seguente:

- per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140 mila euro si procede sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la Stazione Appaltante calcola il corrispettivo posto a base di gara secondo quanto indicato dal Decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016) e dall'Allegato I.13 del Codice dei contratti. L'importo a base di gara sarà dato dai compensi e dalle spese e oneri accessori, fissi e variabili;
- sul prezzo così determinato è ammesso il ribasso, ma secondo precisi limiti:
  - il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso (i concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi) e quindi non ribassabile;
  - il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte;
- la Stazione Appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%. Dunque, si prevede un meccanismo per contenere i ribassi.

Tale ribasso potrà essere poi oggetto di eventuale richiesta di giustificazione da parte della Stazione Appaltante

7 https://corrispettivi.blumatica.it/

nell'ambito del processo amministrativo di verifica delle offerte anomale.
Per i servizi di architettura e ingegneria affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), ovvero di **importo inferiore a 140.000 €, i corrispettivi** a base di gara, sempre calcolati in base ai parametri e secondo le regole dell'Allegato I.13, **possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.**
Si evidenzia, infine, che per gli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, è previsto un incremento percentuale del 10% da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

IL CALCOLO DELLA PARCELLA NEI LAVORI PRIVATI

Il processo di calcolo descritto per le Opere Pubbliche può essere considerato una base comune per la formulazione di una parcella anche in ambito privato con la seguente assunzione fondamentale: il **professionista**, per calcolare il proprio compenso professionale, **può riferirsi al sistema che ritiene più adeguato**, purché il committente sia stato **preventivamente informato** sia del grado di complessità dell'incarico, sia degli oneri ipotizzabili.
Di seguito una sintesi dei contenuti necessari per predisporre correttamente il preventivo:

- descrivere le prestazioni occorrenti al raggiungimento del risultato oggetto dell'incarico;
- definire la categoria a cui appartiene l'oggetto dell'incarico (cfr. Capitolo precedente);
- valutare se utilizzare le Classi contenute nel D.M. 140/2012 o nel D.M. 143/2013 e ss.mm.ii.

Comunque, è consigliabile che il professionista faccia riferimento a criteri quanto più possibile oggettivi.
Uno di questi è rappresentato dai parametri individuati dal DM 140/2012 ai quali, peraltro, dovrà fare riferimento sia l'Ordine per l'emissione del parere di congruità sia il Giudice nel provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi in assenza di accordo fra le parti. I criteri sono quelli parametrici, con una procedura quindi analoga a quella già descritta per il caso dei lavori pubblici. Sul compenso così determinato (con criteri oggettivi) il professionista potrà applicare una **percentuale di sconto** (o di maggiorazione) secondo le valutazioni derivanti dalla propria esperienza, dalle condizioni al contorno e dalla propria organizzazione.
Il Preventivo deve fissare il compenso per ciascuna delle fasi programmate indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Ciascun professionista adotterà un suo criterio di calcolo esplicitando il metodo seguito per determinare i valori.
Per le attività per le quali non sia possibile ricorrere ad elaborazioni legate al valore delle opere, occorre definire criteri differenti. Uno dei sistemi di valutazione si riferisce al tempo impiegato o che si suppone di impiegare per svolgere quella particolare attività. Esso comprende il tempo del professionista e dei suoi collaboratori, a cui aggiungere i corrispondenti costi dello studio (metodo a vacazione).
È importante dimostrare:

- l'effettivo tempo necessario a svolgere quel compito con la struttura tecnica a disposizione, ricorrendo ad una valutazione preventiva sulla scorta dell'esperienza e tenendo aggiornato il committente per eventuali modifiche di programmazione;
- il reale valore economico di riferimento dell'unità di tempo. Esistono diversi sistemi di verifica, ad esempio uno studio del CNAPPC/CRESME "Costi orari dello studio e calcolo delle prestazioni". Per il calcolo dei compensi a vacazione, una volta quantificato il tempo, si possono applicare gli importi indicati nel D.M. 143/2013 e ss.mm.ii. che variano tra 50 €/ora e 75 €/ora.

Il preventivo può essere formulato anche a discrezione o a vacazione. Affinché ci sia l'accordo, il preventivo così formulato deve essere accettato dal committente.

I CORRISPETTIVI NEL CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice deontologico degli Ingegneri Italiani sottolinea che l'attività dell'Ingegnere implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente. È dovere deontologico dell'Ingegnere svolgere la professione in conformità ai principi costituzionali e alla legge, sottraendosi ad ogni forma di condizionamento diretto o indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale. In caso di calamità l'ingegnere deve rendere disponibili le proprie competenze, coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Si riporta di seguito il contenuto dell'articolo di interesse del suddetto Codice:
Art. 11 – Incarichi e compensi:
11.1 L'Ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.
11.2 L'ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.
11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.
11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.
11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

FONTI:
- *Circolare CNI n.76/2023*
- *Circolare CNI n.93/2023*
- *D.lgs. n. 36/2023*
- *Legge n.49/2023*
- *D.M. 17/06/2016*
- *Legge 24 marzo 2012, n. 27*
- *D.M. 140/2012*
- *Correttivo D.lgs. 36/2023 (D.lgs. n. 209 del 2024)*

5.3. Commissione pareri compensi professionali

Il Consiglio dell'Ordine si avvale di un'apposita Commissione consultiva, denominata "Commissione Pareri di congruità" (CP) per emettere pareri di congruità sulle parcelle professionali.
Il Consiglio dell'Ordine può consultare la CP anche in merito a problemi di interpretazione e di applicazione della normativa applicabile alla determinazione e al calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali.
Secondo il Regolamento di derivazione nazionale – che ogni Ordine può fare proprio anche inserendo modifiche e specificazioni –, la CP è organismo ausiliario dell'Ordine ed è composta da minimo 5 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dell'art.6-bis della Legge 7/08/1990 n. 241 ("Conflitto di interesse"), con i seguenti criteri stabiliti dal medesimo:
- esperienza pregressa in materia;
- disponibilità in funzione degli incarichi in essere.

I componenti della CP sono scelti fra i Professionisti iscritti all'Ordine sulla base delle proprie specifiche competenze, al fine di garantire alla CP un grado di competenza adeguato allo svolgimento delle proprie funzioni. Ove, in casi particolari, fossero necessarie professionalità non ricomprese tra quelle in possesso dei componenti della CP, questa può avvalersi di altri professionisti iscritti all'Ordine in qualità di consulenti esterni, previa autorizzazione da parte del Presidente dell'Ordine.
Inoltre, il Consiglio può decidere di affiancare alla CP uno o più giovani professionisti in qualità di uditori. Il Consiglio ratifica le nomine del Presidente, del Vicepresidente (facoltativo) e del Segretario di commissione avvenute nella prima riunione utile della CP. I compiti di tali figure sono stabiliti nell'apposito Regolamento.
Per il rilascio di parere di congruità del corrispettivo possono presentare domanda sia il Professionista che ha svolto la prestazione sia il Committente.
A tal fine, il richiedente deve formulare domanda al Presidente del Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione degli iscritti.
Nel caso in cui il richiedente sia il Professionista, la domanda può essere esaminata solo qualora lo stesso

abbia preventivamente provveduto a inviare al Committente la notula professionale contenente la richiesta di pagamento per le prestazioni professionali eseguite.
Alla domanda, debitamente motivata dal professionista, a seconda dei casi, deve essere allegata la documentazione stabilita nell'apposito Regolamento.
Le domande di parere di congruità, inoltrate alla Segreteria dell'Ordine, vengono registrate al Protocollo Generale dell'Ordine e rubricate in ordine cronologico di presentazione su apposito "Registro delle richieste di parere congruità".
La Segreteria, all'atto della presentazione della domanda, rilascia copia della domanda e dell'elenco dei documenti depositati, riportando sugli stessi il Protocollo Generale d'ingresso dell'Ordine (PGingresso); ricevuta del versamento dei diritti minimi di segreteria da parte del richiedente.
Ogni domanda è esaminata a condizione che:

- sia completa di tutti i documenti e gli allegati richiesti;
- il richiedente corrisponda, contestualmente alla presentazione all'Ordine, un acconto pari ai diritti minimi di segreteria stabiliti nel Regolamento adottato;
- qualora la domanda sia presentata dal Professionista, il richiedente risulti in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Ordine e abbia assolto gli obblighi di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012 (formazione continua) all'epoca di svolgimento della prestazione.

L'Ordine è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al richiedente dei motivi che ostano all'esame della stessa.
Il rigetto della domanda in caso di carenza documentale equivale alla conclusione del procedimento.
In caso di accettazione della domanda, la CP esamina la documentazione depositata, secondo quanto stabilito nel Regolamento adottato, dal richiedente e dal controinteressato (se da quest'ultimo presentata), verificando preliminarmente il contenuto della prestazione e, in particolare:

- la effettiva titolarità dell'incarico e la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;
- la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista alle norme di Legge e Regolamento vigenti in materia di onorari professionali e la conformità formale in base al contratto/disciplinare d'incarico scritto o all'autocertificazione;
- la completezza della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati.

Una volta valutato il contenuto della prestazione, ai sensi di quanto sopra esposto, la CP esamina gli aspetti economici della prestazione professionale.
Nel procedere alle predette verifiche, tuttavia, la CP non può né deve:

- valutare nel merito il livello qualitativo della prestazione professionale effettuata (ambito riservato al giudizio esclusivo del Giudice);
- valutare nel merito gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, né gli sconti, i tempi e le forme di pagamento pattuiti tra il Committente e il Professionista. Questi in caso di contenzioso per difetto di accordo tra le parti, sono di esclusiva competenza del Giudice ordinario o degli Arbitri, in conformità alla legge e agli accordi negoziali intervenuti tra le Parti.

In presenza di una espressa pattuizione tra il Committente e il Professionista avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione della congruità del corrispettivo viene condotta dalla CP sulla base di quanto pattuito e ad essa rapportata nel caso di completa/minore/maggiore entità delle prestazioni professionali svolte.
La CP, riscontrata la corrispondenza fra le prestazioni oggetto del preventivo/disciplinare d'incarico e quelle effettivamente svolte dal Professionista, valuta la congruità del corrispettivo sulla base di quanto in essi previsto.
Qualora la CP riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo definiti dalla legge e dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 17406 del 12.10.2012 e, cioè, facendo riferimento:

1. alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012;
2. ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
3. al D.M. 04.04.2001, per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20.12.2013 ed ai parametri di cui al D.M. 143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013 fino al 28.08.2017;
4. ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i., per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 29.08.2017.

I criteri di cui ai punti 3. e 4. sono applicabili, in via analoga, anche alla riparametrazione dei corrispettivi per le prestazioni rese a Committenti privati, per quanto non presenti nei precedenti punti 1. e 2.

In mancanza di un'espressa pattuizione fra le Parti, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, nel valutare la congruità del corrispettivo la CP potrà fare riferimento:

1. alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.08.2012;
2. ai parametri giudiziali (D.M. 140/2012), per le prestazioni non completate o rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;
3. al D.M. 04.04.2001, per le prestazioni rese a Committenti pubblici affidate entro il 20.12.2013 e ai parametri di cui al D.M. 143/2013 fino al 28.08.2017, poi al D.M. 17/06/2016 e s.m.i., per le prestazioni affidate successivamente.

I criteri di cui all'ultimo punto sono applicabili, in via analoga, anche alle prestazioni non previste dalle predette Leggi e Decreti e s.m.i.

Al termine della valutazione, la CP invia le risultanze dell'esame al Consiglio dell'Ordine affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento.

Si specifica che, nell'ottica di un rapporto di sinergie tra istituzioni che dipendono dallo stesso Ministero di Giustizia, i riferimenti normativi sopra richiamati e utilizzati alla stregua di criteri per la valutazione della CP, risultano essere non vincolanti per il Giudice nell'esercizio delle sue funzioni come parametro di valutazione, ma non sono comunque un riferimento determinante come termine di raffronto per l'Ordine, che è tenuto in ogni caso a motivare ed usare criteri oggettivi e riconoscibili. La ratio della loro previsione risiede infatti nel tentativo di agevolare il più possibile l'organo giurisdizionale eventualmente chiamato ad esprimersi in merito al corrispettivo che forma oggetto di controversia.

6. PREVIDENZA

6.1. INPS

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e quei lavoratori autonomi per i quali non sia prevista una propria Cassa previdenziale autonoma.
La presente disposizione vale, quindi, anche per tutti gli ingegneri che a vario titolo ricoprono posizioni di lavoro subordinato dipendente. La fattispecie si applica indipendentemente, infatti, dal mero titolo professionale di ingegnere, che non costituisce condizione sufficiente per l'iscrizione ad Inarcassa.
Alla firma del contratto di lavoro, il datore di lavoro aprirà una posizione contributiva del lavoratore dipendente presso l'INPS.
Le prestazioni previdenziali traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio, e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione. I c.d. contributi vengono, pertanto, versati direttamente dal datore di lavoro con le buste paga mensili, dunque, tale onere non risulta in carico al dipendente, come invece avviene per il libero professionista.
L'aliquota contributiva è la percentuale da applicare alla retribuzione annua percepita e serve a determinare la quota di contributi previdenziali che devono essere versati agli enti previdenziali.
L'aliquota contributiva da versare dipende da numerosi elementi:

- tipologia di lavoro svolto dall'assicurato (lavoro subordinato e lavoro parasubordinato);
- attività svolta dall'azienda (commerciale, industriale, agricola);
- dimensioni dell'organico aziendale;
- configurazione giuridica dell'azienda (società di persone, società di capitali, società cooperativa, ente no profit);
- qualifica del lavoratore (dirigente, impiegato, operaio, apprendista, lavoratore agricolo, domestico) e livello retributivo.

Accanto alla gestione del trattamento pensionistico, l'INPS si occupa anche di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito del lavoratore dipendente regolarmente iscritto all'Istituto, fra le quali, in particolare:

- indennità di disoccupazione in caso di perdita di lavoro;
- indennità di malattia previa registrazione di certificato di malattia;
- indennità di maternità;
- assegno al nucleo familiare;
- interventi della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria.

L'INPS esegue e gestisce le visite mediche di controllo ai lavoratori privati all'interno delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore in periodo di assenza per malattia.
Come accennato nel precedente capitolo 4.5 [ndr INGEGNERI DIPENDENTI], oltre alla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti, vi è anche il fondo della Gestione Separata INPS, riservato ai lavoratori parasubordinati che hanno attivato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (disciplinati dall'art. 409 c.p.c.) e/o titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5mila euro annui, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della *Legge 335/1995*, del *D.M. 281/1996* e dell'art. 18, comma 12 del *D.L. 98/2011*, ovvero:

a) attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad apposito Albo professionale;
b) attività professionale il cui reddito non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'ente di categoria.

Per maggiori dettagli in merito, anche relativamente alla valutazione della Cassa Previdenziale di riferimento, si rimanda alla *circolare n. 72/2015 dell'INPS*[8] che individua l'Ente previdenziale di riferimento tra la Gestione Separata e Inarcassa con l'intento di evitare sovrapposizioni tra le due Gestioni.

8 https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2072%20del%2010-04-2015.htm

6.2. Inarcassa

Inarcassa offre ai propri iscritti una gamma completa di prestazioni previdenziali e assistenziali pensate per tutelare l'ingegnere libero professionista durante tutta la sua vita lavorativa e nel periodo pensionistico. Tra le prestazioni previdenziali più significative troviamo la pensione di vecchiaia, maturata al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva previsti, e la pensione di invalidità, destinata agli iscritti che subiscono una riduzione permanente della capacità lavorativa.
Accanto alle prestazioni previdenziali, Inarcassa garantisce numerosi servizi assistenziali mirati a supportare gli iscritti nelle situazioni di bisogno o difficoltà economica. Tra questi, si evidenziano:

- assistenza sanitaria integrativa, che consente di ottenere rimborsi per spese mediche e ospedaliere;
- indennità per maternità e paternità;
- indennità per inabilità temporanea;
- sussidi per la non autosufficienza;
- sussidi per disagio economico;
- sussidi per figli disabili;
- contributi per calamità naturali.

6.3. Requisiti per iscrizione a Inarcassa

(Art.7 dello Statuto di Inarcassa)

L'iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, e cioè che siano ad un tempo:

- iscritti all'Albo Professionale;
- in possesso di Partita IVA individuale e/o di associazione e/o societaria (società di professionisti o tra professionisti);
- non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Quando concorrono queste tre condizioni, anche se per un periodo di tempo limitato, è essenziale comunicare a Inarcassa di avere maturato i requisiti di iscrivibilità, inoltrando la domanda di iscrizione
ATTENZIONE! La ritardata o l'omessa comunicazione della maturazione dei requisiti di iscrivibilità determina l'applicazione di sanzioni amministrative.
La perdita anche di uno solo dei requisiti (chiusura della Partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, cancellazione dall'Albo professionale) determina l'interruzione del rapporto assicurativo. Anche in questo caso è necessario comunicare ad Inarcassa il venir meno delle condizioni suddette presentando domanda di cancellazione a Inarcassa stessa.

6.4. Contributi previdenziali, scadenze e adempimenti

(Artt. dal 2 al 15 | Regolamento Generale Previdenza)

La contribuzione è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente ed è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti, dichiarati annualmente. Sono comunque dovuti dagli iscritti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume d'affari.
I contributi previdenziali di Inarcassa sono di 4 tipi:

- contributo soggettivo;
- contributo soggettivo facoltativo;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

Contributo soggettivo
È obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale Istat. Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.

Contributo soggettivo facoltativo
È un contributo che l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare in aggiunta a quello obbligatorio. Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo è calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF. Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

Contributo integrativo
È obbligatorio per i Professionisti iscritti all'Albo Professionale e titolari di Partita IVA, per le Società di Ingegneria e di Professionisti. L'importo è calcolato in misura percentuale sul volume d'affari professionale dichiarato ai fini IVA. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume d'affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale Istat. Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume d'affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale Istat.
Il contributo integrativo minimo è deducibile a fini fiscali nei seguenti casi:
- integralmente, se il volume d'affari professionale prodotto nell'anno di riferimento è pari a zero;
- per la quota parte non suscettibile di rivalsa sul committente, se il 4% del volume d'affari professionale prodotto nell'anno di riferimento è inferiore al valore del contributo minimo.

Contributo di maternità/paternità
Il contributo di maternità/paternità deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno.
Il contributo è interamente deducibile ai fini fiscali.

CHI HA L'OBBLIGO DI PAGARE I CONTRIBUTI SOGGETTIVO ED INTEGRATIVO?
- I professionisti che nell'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti a Inarcassa, anche se per breve periodo.
- I professionisti cancellati o di cui sia in corso la cancellazione che per l'anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti a Inarcassa, anche se per breve periodo.
- I professionisti pensionati di Inarcassa iscritti anche se per breve periodo.

ADEMPIMENTI
La **dichiarazione annuale dei redditi e dei volumi d'affari** è una dichiarazione personale obbligatoria da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA.

CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
- Tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali sono pari a zero o in perdita.
- Tutti i professionisti non iscritti a Inarcassa ma iscritti agli Albi e titolari di Partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l'intero anno solare o per parte di esso. L'obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume d'affari è pari a zero o in perdita.

- Gli eredi dei professionisti deceduti.

TERMINI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, obbligatoriamente tramite Inarcassa On line.

Sono esonerati dall'invio della comunicazione i soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:

- per l'anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA;
- siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all'anno cui si riferisce la dichiarazione. Sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

6.5. Benefici per i giovani iscritti

(Art. 4.4 e 5.4 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa)

I giovani ingegneri/architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i **trentacinque anni di età** beneficiano della riduzione contributiva per **cinque anni.**

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa il riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

6.6. Professionisti non iscritti ad Inarcassa

Gli ingegneri e architetti iscritti all'Albo professionale e titolari di Partita IVA ma non iscritti a Inarcassa, perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume d'affari professionale IVA e versarne l'ammontare ad Inarcassa.

La maggiorazione costituisce il contributo integrativo ed è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.

Qualora il professionista operi in forma associata o quale componente di una società di professionisti, dovrà versare il contributo integrativo sulla propria quota di competenza.

Il **contributo integrativo** è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti all'Albo professionale e titolari di Partita IVA anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. I liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo, diversa da quella che genera il reddito di impresa, che non sono iscritti ad una Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, prevista dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.

Il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

6.7. Obblighi per Società di Ingegneria e tra professionisti

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

L'art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza sancisce l'obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione sul volume di affari ai fini IVA fatturato per le attività

professionali.
La maggiorazione percentuale è a carico del committente e deve essere applicata indipendentemente dalla sua natura giuridica, pubblica o privata. L'ammontare, per la quota relativa alle prestazioni professionali di ingegneria e/o di architettura, deve essere versato ad Inarcassa dalle società di ingegneria indipendentemente dall'effettivo pagamento del committente.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO

Dichiarazione annuale
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite *Inarcassa On line* entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Le Società di Ingegneria sono tenute a presentare ad Inarcassa la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'IVA.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari sia nullo. Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa. La suddetta richiesta di registrazione a Inarcassa e di accesso a *Inarcassa ON line* va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione online.

Contributo Integrativo
La Società è tenuta a versare il contributo integrativo indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da parte del committente finale.
Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 agosto tramite Avviso PagoPA o modello F24 generato su *Inarcassa On line*.

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI
I soci delle Società di Professionisti, agli effetti previdenziali, sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun socio fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro-quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Le Società di Professionisti con soci Ingegneri e Architetti sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'IVA.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari sia nullo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO

Dichiarazione annuale
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite *Inarcassa On line* entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa. La suddetta richiesta di registrazione a Inarcassa e di accesso a *Inarcassa ON line* va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione online.
La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

Contributo Integrativo
Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari di competenza, secondo le istruzioni contenute nella sezione modulistica relativa alla Dichiarazione dei Professionisti.

Obblighi dei soci delle Società di Professionisti

- I soci di Società di Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 Regolamento Generale Previdenza. Il contributo soggettivo dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio Ingegnere e Architetto è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla Società, attribuita al socio in proporzione alla propria quota di partecipazione societaria.
- I soci professionisti, Ingegneri e Architetti, della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione. La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite *Inarcassa On line* entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- I soci professionisti, Ingegneri e Architetti, sono tenuti al pagamento del contributo integrativo commisurato alla quota di partecipazione societaria da indicare sul proprio modello di dichiarazione. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Tutte le Società tra Professionisti che hanno tra i propri soci ingegneri o architetti iscritti al relativo Albo professionale sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa all'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO

Dichiarazione annuale

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite *Inarcassa On line* entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa. La suddetta richiesta di registrazione a Inarcassa e di accesso a *Inarcassa ON line* va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione online.
La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società e deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari sia nullo.

Contributo Integrativo

La Società tra Professionisti è tenuta ad applicare, in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti. Nel caso in cui tra i soci della Società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini Professionali (soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento), la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del calcolo della maggiorazione, deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo quella dei soci non professionisti (art. 5 bis del Regolamento Generale Previdenza).
Eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere comunicate ad Inarcassa.

Obblighi dei soci delle Società tra Professionisti

- I soci di Società tra Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e

dall'art. 1 Regolamento Generale Previdenza.

- A decorrere dal 1° gennaio 2015, per i soci iscritti ad Inarcassa il reddito derivante dalla partecipazione a Società Tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza. Il contributo soggettivo dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio di una Società Tra Professionisti è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla Società attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione societaria.
- I soci professionisti Ingegneri e Architetti della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, commisurato a quella eventualmente riferita ai soci non professionisti.
- La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite *Inarcassa On line* entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ciascun socio professionista Ingegnere o Architetto è inoltre obbligato a versare ad Inarcassa l'ammontare del contributo integrativo in relazione alla quota del volume di affari IVA determinata come sopra. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.

6.8. Convenzioni Inarcassa

Ad integrazione delle attività di assistenza e dei servizi offerti, sono a disposizione convenzioni, con partner selezionati, nei confronti dei quali Inarcassa si è posta come intermediario per ottenere le migliori condizioni commerciali, nel rispetto della specificità della categoria, a favore degli iscritti, dei pensionati e di tutti gli associati, con opzioni disponibili anche ai non iscritti, alle associazioni, alle Società di professionisti, alle Società tra professionisti e alle Società di ingegneria.

Servizi finanziari

Le forme di finanziamento che prevedono l'abbattimento, del tutto o in parte, del tasso di interesse a carico di Inarcassa, sono dedicate esclusivamente agli iscritti anche riuniti in associazioni e/o Società di professionisti e Società tra professionisti.

Di seguito, la disponibilità dei servizi bancari in convenzione che possono essere richiesti da ingegneri e architetti iscritti e non iscritti, associazioni, Società di professionisti, Società tra professionisti e Società di ingegneria:

- Finanziamenti per contributi previdenziali;
- Finanziamenti destinati all'attività professionale;
- Mutui;
- Inarcassa Card, una carta di credito che, oltre al consueto uso commerciale tramite i circuiti Visa o Mastercard, permette il versamento dei contributi online e l'accesso facilitato a prestiti personali, con opzione di rimborso rateale su tutti e tre gli usi citati;
- Prestiti contro cessione del quinto della pensione;
- Prestiti personali;
- Conto corrente, sia tradizionale che online.

Piano sanitario integrativo

Inarcassa prevede una copertura sanitaria base gratuita per i suoi iscritti, offrendo anche la possibilità, facoltativa e con pagamento di un premio, di ampliarne le coperture attivando un Piano Sanitario Integrativo e di estendere entrambi i piani al proprio nucleo familiare.

La copertura assicurativa è riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi, in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate dall'Associazione. La copertura è esclusa per coloro che non risultino in regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e con effetto sull'assicurazione dell'anno successivo. Per gli iscritti risultati irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista una seconda opportunità di

rientro in copertura per il secondo semestre dell'anno, se regolarizzano la loro posizione entro il 15 aprile.

Fondo di Garanzia PMI

Sezione speciale CDP – Sottosezione Inarcassa del Fondo di Garanzia PMI 03.07.2023 (Agg. 13.09.2024)
Nell'ambito delle misure di sostegno alla professione, Inarcassa ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti l'Accordo grazie al quale è stata creata, nel quadro del Fondo di Garanzia per le PMI, una Sottosezione dedicata a Inarcassa destinata ad integrare, fino al livello massimo consentito dalla normativa del Fondo PMI, la garanzia per i finanziamenti richiedibili dagli associati Inarcassa.
L'obiettivo della convenzione è di facilitare per i liberi professionisti, le loro Associazioni e le Società di professionisti e tra professionisti, l'accesso al credito finalizzato al finanziamento delle esigenze di capitale circolante e/o di investimento connesse all'attività professionale.

Cessione del quinto

Il servizio è dedicato sia ai pensionati, per qualsiasi finalità, sia ai pensionandi, finalizzato alla regolarizzazione dei debiti previdenziali verso la Cassa, consentendo a coloro che hanno maturato i requisiti di sanare la propria posizione di accedere al trattamento previdenziale.
Il servizio è rivolto ai pensionandi e pensionati, o ai loro aventi causa, solo per i trattamenti erogati direttamente da Inarcassa, escluse quindi le pensioni in regime di totalizzazione e cumulo. Si applica anche in presenza di una procedura di recupero crediti. Fanno eccezione i debiti già affidati ad Ader o a Società specializzate (ad es.: FIRE), che hanno procedure di recupero autonome e non più dipendenti da Inarcassa.

Convenzioni Azimut

Inarcassa ha investito nel corso del 2023 nel Fondo Infrastrutture per la Crescita "IPC" ESG gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., gestore di fondi d'investimento alternativi autorizzato da Banca d'Italia, dedicato al settore delle infrastrutture sociali con uno specifico approccio di sostenibilità e finalizzato a creare risultati sociali sulla collettività.
Le convenzioni permettono di ottenere sconti, dal 3% al 20%, sulle tariffe dei servizi erogati (corsi di laurea, scuole internazionali, strutture termali, ospedali, servizi di telemedicina e senior housing).

Convenzione EMAPI

Nel corso del 2023 Inarcassa ha aderito ad EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani). Gli iscritti, pensionati e loro familiari possono usufruire di servizi offerti ad adesione volontaria e con premio a proprio carico.

Fondazione Inarcassa

Inarcassa svolge inoltre azioni di sostegno, promozione e sviluppo della libera professione attraverso la sua Fondazione, cui destina annualmente una percentuale del contributo integrativo stabilita dallo Statuto ed espressamente stanziata con queste finalità. Operativa dal 2012, la Fondazione Inarcassa ha consolidato importanti accordi ed iniziative, mettendo a disposizione degli iscritti un ventaglio di convenzioni ad hoc, che integrano l'offerta della Cassa e che sono consultabili al seguente link: https://fondazioneinarcassa.it/it/convenzioni

6.9. Riscatto di laurea

(Artt. 4, 12 e 27 | Regolamento Generale di Previdenza – Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni)

Il riscatto consente di aumentare l'anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.

REQUISITI

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario:

- essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
- essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
- non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).

Occorre inoltre aver presentato ad Inarcassa tutte le dichiarazioni reddituali dovute, almeno sino all'anno antecedente la domanda (ad esempio: per una domanda presentata nel 2025 è necessaria la dichiarazione del reddito professionale 2024). Per le domande di riscatto presentate prima della scadenza della dichiarazione reddituale obbligatoria riferita all'anno precedente (31 ottobre), il calcolo dell'onere di riscatto potrà essere elaborato solo successivamente all'acquisizione dei dati reddituali dichiarati nei termini normativamente previsti.

TIPOLOGIE

1. **Riscatto del corso legale di laurea**
   - Periodo massimo: 5 anni.
   - È riscattabile un solo diploma di laurea.
   - Nel limite massimo del periodo indicato sono riscattabili anche gli anni "fuori corso".
   - Se la laurea è conseguita all'estero e riconosciuta da Università italiane, il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in Italia oppure, se superiore, nel limite di cinque anni.
2. **Riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati**
   - Sono riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, e i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo. Il periodo di leva è riscattabile anche se svolto in qualità di ufficiale.
3. **Riscatto dei periodi di lavoro all'estero**
   - I periodi di lavoro svolti all'estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso Inarcassa.
4. **Riscatto dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi**
   - Il riscatto può essere totale o parziale e anche non continuativo (ad esempio solo 2 anni, ovvero il primo e l'ultimo anno, del corso legale di laurea anziché tutti cinque). Soltanto il riscatto dei periodi in deroga deve essere effettuato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga. In caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi (ad esempio sovrapposizione tra laurea e servizio militare). Non è possibile riscattare più di una volta lo stesso periodo (ad esempio presso due diversi enti di previdenza).

   I contributi versati per il riscatto sono in parte deducibili ai fini fiscali.

6.10. La ricongiunzione, totalizzazione e cumulo contributivo

Esistono tre diverse alternative per unificare e cumulare i contributi versati presso diverse gestioni pensionistiche.

LA RICONGIUNZIONE

(Artt. 19, 26 e 27 | Regolamento Generale di Previdenza – Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni)

La ricongiunzione consente di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un'unica pensione. La facoltà di ricongiungere è stata riconosciuta ai liberi professionisti con *la Legge n. 45/1990.*

La ricongiunzione rappresenta una alternativa alla totalizzazione, disciplinata con *D.Lgs. 42/2006*, e al cumulo contributivo gratuito, disciplinato ex Legge 232/2016.

Possono presentare domanda i liberi professionisti prima della liquidazione della pensione ed i loro superstiti, entro due anni dal decesso dell'iscritto.
Il presupposto per la ricongiunzione è la presenza di periodi di iscrizione in due o più enti previdenziali.
La domanda di ricongiunzione può essere inoltrata:

- presso l'ente in cui è in corso l'iscrizione;
- al compimento dell'età pensionabile presso una gestione diversa da quella di iscrizione, nella quale si possano vantare almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione continuativa obbligatoria in relazione ad attività effettivamente esercitata. Dal calcolo dei dieci anni vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa e di riscatto.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata di norma una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere un ulteriore periodo assicurativo di dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. In mancanza di tale requisito un'ulteriore ricongiunzione può essere fatta valere ma solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione presso cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI RICONGIUNGIBILI

La ricongiunzione non può essere parziale ma deve interessare tutti, e per intero, i periodi assicurativi accreditati all'atto della domanda presso le diverse gestioni previdenziali:

- contribuzione obbligatoria;
- contribuzione volontaria;
- contribuzione figurativa;
- contribuzione da riscatto.

I contributi trasferiti sono maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50% con la sola eccezione dei contributi figurativi conteggiati per la sola quota capitale.
Non sono ricongiungibili:

- i periodi di contribuzione maturati presso la Gestione Separata INPS;
- i periodi di contribuzione già utilizzati ai fini pensionistici;
- i periodi di contribuzione già liquidati (ad esempio i contributi restituiti).

In sede di ricongiunzione può verificarsi il caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione effettiva, volontaria e figurativa. I periodi relativi ad attività lavorativa effettiva, anche se coincidenti, sono considerati utili ma l'anzianità contributiva viene conteggiata una sola volta. Quando l'attività effettiva coincide con periodi di contribuzione figurativa o coperti da riscatto non conseguente a prestazioni di lavoro prevale il periodo di attività effettiva.
Se nessuno dei periodi coincidenti è relativo ad una prestazione effettiva è considerato utile solo il periodo coperto con contribuzione di importo più elevato.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

La Legge 45/90 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi ai liberi professionisti ed opera esclusivamente sul territorio italiano. In presenza di contributi versati in altro Stato membro della Comunità Economica Europea, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, è possibile avvalersi della totalizzazione Europea dei periodi di contribuzione maturati presso Inarcassa e di quelli accreditati presso lo Stato estero europeo.
Eventuali periodi di lavoro svolto all'estero, non utilizzabili ai fini previdenziali in Italia, possono essere oggetto di riscatto presso Inarcassa ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni.
In base alla tipologia di ricongiunzione è possibile che la domanda preveda un onere a carico del richiedente.
I contributi versati per l'onere di ricongiunzione sono in parte deducibili ai fini fiscali.

LA TOTALIZZAZIONE

(*Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*)
La totalizzazione consente di cumulare tutti i periodi assicurativi accreditati presso più gestioni pensionistiche (compresi quelli versati alla Gestione separata INPS), al fine di ottenere un'unica pensione.

La totalizzazione è completamente gratuita.
Ai fini del diritto alla pensione (accertamento dell'anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini del calcolo della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi, compresi quelli coincidenti.
La totalizzazione costituisce un'alternativa alla ricongiunzione.
Infatti, l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto Decreto (3 marzo 2006).
In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione).
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali (ad esempio non si può chiedere di totalizzare i periodi di due gestioni previdenziali – INARCASSA e INPS – se l'assicurato ha versato i contributi anche alla Cassa Geometri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (per esempio non si può chiedere di totalizzare sei anni di contribuzione INPS se risulta un periodo contributivo di dieci anni presso tale gestione).
Un assicurato che abbia versato contributi presso due o più enti previdenziali in regime di iscrizione obbligatoria può richiedere la pensione con totalizzazione, a condizione che non sia già titolare di pensione diretta. La totalizzazione permette di cumulare i contributi versati in diverse gestioni per ottenere una pensione unica.
Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.
Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento in proporzione all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato in ciascuna di esse (art. 4 D.Lgs. 42/2006).
Il pagamento della pensione da totalizzazione è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.
Inoltre, i periodi di lavoro maturati nei diversi Stati membri dell'Unione Europea (Reg. Cee 1408/71 – Reg. CE 883/2004), possono essere valorizzati a fini pensionistici mediante l'istituto della totalizzazione europea, che consente all'assicurato di cumulare questi periodi, per maturare il diritto alla pensione, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali. Mentre in caso di anzianità assicurativa maturata presso un ente di previdenza e sicurezza sociale di Stati extra UE lo strumento da utilizzare per accorpare i periodi di contribuzione è quello della totalizzazione internazionale.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO
(*Legge n. 228/2012 come modificata dalla Legge n. 232/2016, art.1, co.195-198*)
Il cumulo è un istituto normativo, esteso anche ai liberi professionisti a partire dal 1° gennaio 2017, per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria (INPS, GS INPS, altre Casse Professionali).
La norma consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.
Ai fini del diritto alla pensione (accertamento dell'anzianità minima) si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali. Ai fini del calcolo della quota di pensione, invece, sono utili tutti i periodi assicurativi ivi compresi quelli coincidenti.
Il cumulo è completamente gratuito e costituisce un'alternativa alla ricongiunzione (Legge 45/1990)

contributiva o retributiva e alla totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) dei periodi assicurativi.
L'assicurato non può chiedere la pensione in cumulo se risulta già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.
Le prestazioni conseguibili mediante il cumulo contributivo sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- pensione indiretta ai superstiti.

La pensione in cumulo costituisce un unico trattamento il cui pagamento è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

7. STRUMENTI DI AUSILIO ALLA PROFESSIONE

7.1. Certificazioni: CERTING, Livelli di Certificazione e i requisiti di accesso

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha dato vita al progetto CERTING – Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze professionali – nella consapevolezza che in una società in continua e rapida evoluzione il mercato del lavoro sarà contrassegnato da professionisti iper-qualificati e competenze molto verticali.

Il sistema Ordinistico non poteva rimanere indifferente a questo scenario e, proprio per meglio calibrare quella funzione di "garanzia" a tutela della collettività che gli riconosce la Costituzione, oltre che per conoscere meglio i propri iscritti e seguirne l'evoluzione professionale, ha creato lo schema proprietario di Ingegnere Esperto che si propone di valorizzare l'esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro acquisita attraverso l'attività professionale esercitata (in forma societaria, autonoma o subordinata) e la formazione successiva alla laurea.

La certificazione è volontaria e si basa sulla verifica documentale ed un colloquio finale. È accreditata da Accredia secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e rilascia la certificazione nei seguenti campi: aerospaziale; ambiente e territorio; ambito forense; ambito gestionale; ambito navale; biomedica; chimica; eco-progettazione; elettrotecnica; energetica; geotecnica; idraulica; informazione; infrastrutture e pianificazione dei trasporti; matematico-fisica; meccanica; sicurezza; sistemi edilizi; strutture; tecnologie dei materiali; urbanistica; idrologia; metodologie di diagnostica strutturale; R&S&I; due diligence.

Esistono due livelli di certificazione:

BASE: comprova la competenza professionale in un campo per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Per accedere è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro, dopo la laurea, di durata non inferiore a 4 anni, di cui almeno 2 nel comparto per il quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale comparto;

ADVANCED comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Per accedere è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

Oltre allo schema di Ingegnere Esperto l'Agenzia ha aperto la certificazione per quegli schemi che riconoscono premialità nei bandi pubblici. Si tratta di:

- Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana (EES): questo schema è concepito per i professionisti che applicano protocolli italiani di edilizia sostenibile come ITACA e/o CasaClima;
- Esperto in Building Information Modeling (BIM): questo schema certifica i profili professionali che operano con i BIM professionali come il CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist, in conformità alla norma UNI 11337-7 e alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 78:2020.

L'agenzia Certing fa parte della rete ENGINET, l'alleanza europea delle agenzie di certificazione degli ingegneri cui aderiscono l'ENGINEERING COUNCIL per il Regno Unito, AQPE e AIPE per la Spagna, IPF per la Francia, KIVI per l'Olanda e l'ORDEM DOS ENGENHEIROS per il Portogallo. L'appartenenza ad Enginet favorisce il mutuo riconoscimento delle competenze certificate e la mobilità professionale.

7.2. Agevolazioni: WorkING

La piattaforma WorkING, accessibile tramite il sito https://www.cni-working.it, è una piattaforma ideata dalla

Fondazione CNI in collaborazione con gli Ordini provinciali per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le competenze ingegneristiche.
Le offerte di lavoro presenti su WorkING sono visibili anche sul sito dell'Ordine della Provincia in cui ha luogo la ricerca di personale e nell'area riservata di myIng di tutti gli iscritti dello stesso Ordine.
Su WorkING è possibile anche caricare il proprio CV rendendolo visibile alle aziende e alle PA registrate.
All'interno di WorkING è possibile inoltre individuare colleghi professionisti in possesso di determinati requisiti e disponibili alla creazione di RTI/ATI per partecipare a bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura.
Una sezione del portale è dedicata invece alle **politiche attive regionali** a favore dei liberi professionisti e delle piccole imprese.
In un'altra sezione, infine, è disponibile un cruscotto interattivo realizzato nell'ambito dell'Osservatorio sull'occupazione ingegneristica in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con la possibilità di filtrare i dati reali sull'occupazione per dimensione territoriale, professione, settore, tipo di contratto, genere).

7.3. Convenzioni Nazionali (Assicurazione RACing, ecc.)

RACing: il programma assicurativo degli Ingegneri
"RACing" è un programma assicurativo, realizzato dagli Ingegneri per gli Ingegneri, si rivolge agli iscritti all'Albo che svolgono attività libero professionale (individuale o in forma organizzata) o che siano dipendenti pubblici con mansioni tecniche, proponendo una copertura di elevato standard normativo ad un costo competitivo che integra una serie di servizi mirati che accompagnano l'Assicurato e lo supportano nella gestione dell'obbligo assicurativo e dei sinistri.
Il Team Aon, oggi al fianco del CNI per RACing, affianca Ordini professionali, associazioni e singoli professionisti nell'elaborazione e gestione di schemi assicurativi di eccellenza in linea con gli obblighi di copertura imposti dalla legge.
Il servizio si completa con un Claims Department in grado di offrire:

- ai professionisti: un'assistenza qualificata durante tutti i delicati passaggi che contraddistinguono la gestione dei sinistri generati da un errore professionale;
- al CNI: un'approfondita competenza nella gestione dell'andamento statistico di uno schema assicurativo.

Racing prevede inoltre tariffe agevolate per i giovani ingegneri.
Per una panoramica generale sulle caratteristiche di Racing è possibile consultare la pagina dedicata sul portale myIng all'indirizzo
https://www.myIng.it/servizi/racing/
Per ulteriori informazioni, per effettuare un preventivo e per stipulare la polizza è possibile consultare la pagina internet dedicata all'indirizzo https://www.ingegneri.aon.it/home

CONVENZIONE CERBERO PER LE GARANZIE FIDEIUSSORIE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI
Un ulteriore servizio reso a favore degli iscritti riguarda la convenzione stipulata tra Fondazione CNI e Galgano SpA riguardante la stipula di garanzie fideiussorie nell'ambito degli appalti pubblici.
Come è noto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, si è tenuti per legge a presentare una fideiussione in caso di partecipazione ad appalti pubblici, garantendo così la propria prestazione professionale.
Ogni gara d'appalto pubblica deve, infatti, rispettare principi fondamentali come trasparenza, concorrenza e meritocrazia. Per garantire i principi di cui sopra, la Stazione Appaltante richiede una fideiussione obbligatoria come garanzia per la prestazione professionale offerta.
In questo contesto si inserisce la convenzione stipulata tra la Fondazione CNI e Galgano S.p.A. finalizzata ad offrire agli ingegneri iscritti agli Ordini Territoriali, un servizio che possa agevolare le loro esigenze di ottenere celermente e in maniera efficiente le polizze di cui necessitano nel Ramo Cauzioni attraverso una piattaforma tecnologica che riduca al minimo i tempi di richiesta, di gestione della pratica, di rilascio delle polizze e di sottoscrizione delle stesse.
Grazie alla convenzione, gli Iscritti all'Albo potranno richiedere le seguenti garanzie per appalti:

- Anticipazione Contrattuale;

- Definitiva;
- Provvisoria;
- Rata di Saldo.

1. Principali ambiti delle garanzie prestate:

- Appalti per lavori e servizi con committenza Pubblica;
- Appalti per lavori e servizi con committenza Privata;
- Subappalti;
- Concessioni.

Tramite questo servizio sarà possibile richiedere ed ottenere, con una interfaccia semplice ed efficace, l'emissione delle garanzie fideiussorie necessarie per la partecipazione e per l'aggiudicazione delle gare di appalto.
Una volta effettuato l'accesso all'area personale di Mying (tramite le credenziali di accesso unico) sarà possibile entrare nel portale CERBERO by Galgano, dove si potranno consultare i servizi ed inviare le richieste di polizza fideiussoria.

7.4. EURING

L'EURING CERTIFICATE è concepito come garanzia di competenza per gli ingegneri professionisti di diverse nazionalità, al fine di:

- facilitare la circolazione degli ingegneri all'interno e all'esterno dell'area geografica dei Paesi membri di ENGINEERS EUROPE e stabilire un quadro di riconoscimento reciproco delle qualifiche e quindi di esercitare più agevolmente la professione al di fuori del proprio Paese;
- fornire informazioni sui vari sistemi di formazione dei singoli ingegneri a beneficio dei potenziali datori di lavoro;
- incoraggiare il miglioramento e l'aggiornamento continuo della qualità degli ingegneri.

La candidatura è aperta solo alle persone fisiche che siano membri di un'associazione di ingegneri rappresentata in ENGINEERS EUROPE attraverso un membro nazionale (CNI). È possibile candidarsi esclusivamente online al seguente link EUR ING e-applicationtool https://euring.engineerseurope.com/

Requisiti e documenti richiesti

- Iscrizione ad un Ordine degli ingegneri
- Titolo di studio presente nell'Eeed – European Engineering Education Database -. ENGINEERS EUROPE gestisce una banca dati europea sull'istruzione ingegneristica che elenca gli istituti di istruzione superiore in ingegneria nei Paesi europei rappresentati all'interno di ENGINEERS EUROPE e i loro programmi di ingegneria, tutti riconosciuti da ENGINEERS EUROPE come rispondenti ai requisiti di istruzione obbligatori per il titolo EUR ING.
- Normal cases: minimo totale 10 anni tra istruzione e esperienza professionale (o 7 + 3 o 5 + 5)
- Allegare titoli di studio + lettere di referenza
- Il costo della procedura è di 300 euro + IVA

8. SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

8.1. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Tutti gli iscritti agli Albi professionali hanno l'obbligo del possesso di un **domicilio digitale** (indirizzo **PEC** – **Posta Elettronica Certificata**). Infatti, l'art. 29 del Decreto Semplificazioni prevede la sospensione dall'Albo per il professionista che non comunicherà il proprio indirizzo PEC all'Ordine di appartenenza.
Grazie ad una convenzione con la società Aruba PEC, il CNI, per il tramite della sua Fondazione, mette a disposizione degli iscritti un servizio di fornitura della PEC con dominio *@ingpec.eu*.
La versione Base è offerta gratuitamente dalla Fondazione CNI a tutti gli iscritti all'Albo e comprende 1 GB di spazio INBOX e 3 GB di Archivio.
A pagamento è poi possibile espandere la capacità della casella e avere ulteriori servizi aggiuntivi.
Tutti gli Iscritti possono, in totale autonomia, aggiornare i propri dati e richiedere i servizi aggiuntivi (GB di spazio in più, upgrade alla PEC Avanzata, rinnovo delle caselle) accedendo alla propria area riservata sul sito www.mying.it.

8.2. La Firma Digitale

Molto spesso per il caricamento delle pratiche sui portali istituzionali, è necessario che i documenti siano firmati digitalmente dal professionista. Inoltre la firma digitale è obbligatoria per tutti i possessori di Partita IVA.
Il CNI ha sottoscritto delle convenzioni (attualmente con i provider Aruba e Visura) per ottenere dei servizi a tariffe agevolate in favore degli iscritti all'Albo degli Ingegneri, tra le quali la firma digitale. Sono disponibili diverse tariffe, a seconda della tipologia di prodotto e servizio di cui si necessita (smart card, usb key, firma remota, ecc.).
Il servizio di **firma elettronica qualificata locale** è lo strumento di firma tradizionale che si basa sull'uso di un supporto hardware (ad esempio: smart card o chiavetta usb) in cui è conservato il certificato di firma rilasciato dall'ente certificatore. Per il suo uso non è necessaria una connessione Internet, ma devono essere installati nel computer i relativi driver (smart card e lettore/token usb).
Il servizio di firma remota qualificata consente di apporre firme digitali senza la necessità di ricorrere all'installazione di hardware o driver, per sottoscrivere digitalmente documenti informatici via web in condizioni di massima sicurezza e disporre in ogni momento della propria firma digitale su diversi ambienti installando i software dei diversi provider dai quali si è acquistato il servizio di firma remota. Attualmente, però, Aruba non fornisce, con la firma digitale remota, anche il certificato di ruolo: questo significa che compariranno solo nome e cognome del firmatario, ma non anche la sua qualifica di ingegnere, l'Ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione all'Albo.

8.3. La convenzione con UNI

Il CNI ha da sempre favorito la diffusione della cultura della normazione tecnica fra i propri iscritti. Nel quadro di questa politica, da più di dieci anni ha sottoscritto con UNI, l'Ente Nazionale di Normazione, una convenzione che consente agli iscritti all'Albo di poter attivare un abbonamento per la consultazione dell'intero catalogo di norme tecniche UNI a tariffe particolarmente vantaggiose rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato. Inoltre, tramite una seconda convenzione, è possibile anche effettuare il download della singola norma ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Grazie a queste convenzioni tutte le attività di progettazione, realizzazione, collaudo, potranno essere effettuate seguendo le indicazioni delle norme tecniche, a garanzia dell'utente finale sulla bontà dell'attività professionale dell'ingegnere.

8.4. La convenzione con Infordat

Grazie all'accordo stipulato con Infordat (azienda leader nei servizi reali alle imprese, specializzata nell'elaborazione e nella gestione di informazioni inerenti le Gare d'Appalto) la Fondazione CNI offre la possibilità a tutti gli iscritti all'Albo di consultare, in qualsiasi momento, i bandi di gara attivi.
Con il servizio "Base" è possibile consultare tutti i bandi di gara (aggiornati quotidianamente) pubblicati nel territorio italiano e i relativi esiti.
L'accesso al servizio Bandi BASE è gratuito per 30 accessi giornalieri non consecutivi in un anno solare. Successivamente è previsto un canone annuo molto agevolato rispetto ai prezzi di mercato.
Attivando invece il servizio PLUS è possibile accedere e consultare anche le banche dati dei bandi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), dei bandi attinenti all'iscrizione all'Albo fornitori delle PA e delle gare per servizi di ingegneria bandite in Europa.
Inoltre, il servizio PLUS prevede anche la possibilità di ricevere via e-mail un report giornaliero personalizzato con tutte le informazioni sulle gare aperte (Italia, Europa, MEPA e liste fornitori) e sui risultati di gara, con la possibilità di visualizzare integralmente i bandi di gara pubblicati di proprio interesse.

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

9.1. Il sistema ordinistico

Legge 24 giugno 1923, n. 1395 – *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti*
Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 – *Approvazione del Regolamento per le Professioni di Ingegnere e di Architetto*
Legge 3 aprile 1926, n. 563 – *Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*
Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 – *Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti*
Legge 25 aprile 1938, n. 897 – *Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi*
Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 – *Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali*
Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 – *Modificazione degli Ordinamenti professionali*
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 – *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 – *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*
Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 – *Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali*
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.*
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – *Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*
Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 – *Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183*
Legge 21 dicembre 1999, n. 526 – *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee – Legge comunitaria 1999.*

9.2. Deontologia professionale

Codice Civile: *Libro Quinto – Del Lavoro – Titolo III – Del Lavoro Autonomo (Artt. 2222-2238)*
Decreto Ministeriale 1° ottobre 1948 – *Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – *Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 novembre 2012, n. 22 – *Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137*
Nuovo Codice Deontologico – 14.06.2023

9.3. Aggiornamento della Competenza Professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – *Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 – 15 luglio 2013 – *Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale*

Circolare CNI 13/12/2013, n. 302 – *Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 1*

Circolare CNI 23/05/2014, n. 376 – *Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 2*

Circolare CNI 19/11/2014, n. 450 – *Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 3*

Circolare CNI 29/04/2016, n. 722 – *Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 4*

Testo unico 2025 – *Linee di Indirizzo per l'Aggiornamento della Competenza Professionale*

9.4. Esercizio della Professione

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – *Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.*

Norme di riferimento per le società di Ingegneria:

- ***Regolamento Generale di Previdenza*** – Artt. 2, 5, 10;
- ***Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*** – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della *Legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- ***Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*** – Codice dei contratti pubblici;
- ***Decreto 2 dicembre 2016, n. 263*** – Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ***Legge n. 124 del 4 agosto 2017***, Art. 1 c. 148 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Norme di riferimento per le società tra professionisti:

- ***Regolamento Generale di Previdenza*** – Artt. 2, 3, 5, 5 bis;
- ***Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*** – *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- **Art. 10 *Legge 12 novembre 2011, n. 183*** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Legge di Stabilità 2012*);
- ***Decreto 8 febbraio 2013, n. 34*** – *Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.*

Norme di riferimento per le società di professionisti:

- ***Regolamento Generale di Previdenza*** – Artt. 2, 3, 5;
- ***Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*** – *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- ***Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*** – *Codice dei contratti pubblici;*
- **Decreto *2 dicembre 2016, n. 263*** – *Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per*

garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Carriera universitaria:

- ***Legge 30 dicembre 2010, n. 240*** *– norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
- ***Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*** *– Riforma Gelmini*

9.5. Incarichi e compensi

Legge 4.08.2017 n.124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Legge 21.04.2023 n.49 – Legge sull'equo compenso.
Legge 24 marzo 2012, n. 27 *– Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0048).*
D.M. 140/2012 *– Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.*
Calcolo del corrispettivo sono:

- ***Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016***;
- ***D.lgs. 31/03/2023, n. 36*** *recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;*
- ***D.lgs. 31/12/2024, n. 209*** *"Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36";*
- *Circolare CNI 76/2023;*
- *Circolare CNI 93/2023.*

9.6. Previdenza

Legge 8 agosto 1995, n. 335 *– Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.*
Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 *– Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.*
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 *– Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)*
Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 *– Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.*

9.7. Link utili

- Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI): https://www.cni.it
- Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d'Italia: www.congressonazionaleingegneri.it
- Banca Dati CNI: www.cni-online.it/home
- Agenzia CERTING : www.certing.it
- Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi: www.mying.it
- Formazione CNI https://www.formazionecni.it/
- Fondazione CNI: https://www.fondazionecni.it
- Assicurazione Racing: https://www.mying.it/servizi/racing/
- https://www.cni.it/images/Rassegna_stampa/2023/15_10.pdf
- https://www.assicurazioneingegneri.it
- Centro Studi CNI: https://www.cni.it/cni/centro-studi

- NGI – Network Giovani Ingegneri: https://www.cni.it/network-cni
- Ingenio al femminile: https://bando.ingenioalfemminile.it/
- C3i – Comitato Italiano dell'Informazione: https://www.cni.it/cni/c3i
- Rivista "L'Ingegnere Italiano": https://www.cni.it/l-ingegnere-italiano
- Rivista "Il giornale dell'Ingegnere": https://www.cni.it/il-giornale-dell-ingegnere
- Manuale "Ingegneri e rappresentanza":
- https://www.cni.it/ingegneri-e rappresentanza
- Convenzione Aruba PEC: www.pec.it/Convenzioni.aspx
- INARCASSA: www.inarcassa.it
- Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it
- Agenzia per l'Italia Digitale (DigitPA): www.agid.gov.it
- Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani www.aniai.org
- INI-PEC: www.inipec.gov.it
- Ministero della Giustizia: www.giustizia.it
- Dipartimento della Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it
- ENGINEERS EUROPE: European Federation of National Engineering Association – www.engineerseurope.com
- WFEO: World Federation of Engineering Organizations – www.wfeo.org
- ECEC: European Council of Engineers Chambers – www.ecec.net
- ECCE: European Council of Civil Engineers – www.ecceengineers.eu

9.8. CNI e attività di comunicazione esterna

Ufficio stampa

L'ufficio stampa rappresenta il principale canale di comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per quanto riguarda il mondo dei media. I numerosi comunicati stampa prodotti (mediamente intorno ai cento all'anno) documentano il complesso dell'attività del CNI e rappresentano agli operatori dell'informazione le posizioni e le iniziative politiche e istituzionali del Consiglio Nazionale. L'attività viene svolta attraverso una interlocuzione quotidiana con i giornalisti della carta stampata, del web, della radio e della televisione, mirando a garantire una robusta e regolare presenza sui media. L'ufficio stampa è anche un canale di comunicazione diretta con gli Ordini territoriali dal momento che i comunicati stampa vengono inoltrati contestualmente agli uffici comunicazione locali. L'ufficio stampa, inoltre, produce rassegne stampa settimanali, visibili sul sito ufficiale, che contengono una selezione dei più importanti articoli che hanno per oggetto il CNI.
https://www.cni.it/media-ing/comunicati-stampa
https://www.cni.it/media-ing/rassegna-stampa

9.9. Attività editoriale

"Il Giornale dell'Ingegnere"

A partire dal 2018 il CNI ha assunto il controllo di questa testata giornalistica mensile che ha come target gli ingegneri iscritti all'Albo e non. Lo fa attraverso la direzione responsabile del Presidente, la direzione editoriale del Consigliere delegato alla comunicazione e l'attività di coordinamento editoriale e giornalistico affidata al Capo Ufficio stampa. Oltre alla pubblicazione, come da tradizione della testata, di contenuti di interesse relativi al mondo dell'ingegneria, il giornale riserva ampio spazio alle posizioni politico-istituzionali e alle iniziative del CNI, attraverso la realizzazione di contenuti e di interviste.
https://www.cni.it/il-giornale-dell-ingegnere

"L'Ingegnere Italiano"

Il CNI edita anche la testata "L'Ingegnere Italiano", l'organo ufficiale storico del Consiglio Nazionale. A partire dal 2018, il magazine è stato trasformato in una rivista quadrimestrale a carattere scientifico e monografico. Ciascun numero è dedicato ad un aspetto specifico dell'ingegneria, prestando particolare attenzione all'evoluzione di questo mondo e ai settori emergenti. Anche in questo caso la direzione responsabile è del Presidente del CNI, la direzione editoriale del Consigliere delegato alla comunicazione e l'attività di coordinamento editoriale e giornalistico è a cura del Capo Ufficio stampa.
https://www.cni.it/l-ingegnere-italiano

9.10. Pubblicazioni

Il CNI, inoltre, cura una serie di pubblicazioni di natura tecnica riservate agli ingegneri, con particolare riferimento alle attività dei vari Gruppi di Lavoro. Da segnalare anche la pubblicazione dell'opera in tre volumi "Ingegneri e rappresentanza" che ricostruisce la storia dell'attività del sistema ordinistico a livello nazionale prima e dopo la costituzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

https://www.cni.it/ingegneri-e-rappresentanza
https://www.cni.it/pubblicazioni-cni

9.11. Social

FONDAZIONE CNI

Testata giornalistica "Affaritecnici.it"

Sul finire del 2021 la Fondazione CNI ha lanciato la nuova testata giornalistica "affaritecnici.it". Si tratta di un organo di informazione politica, finalizzato a dare la massima visibilità all'attività politico-istituzionale del CNI e degli organismi nei quali lo stesso è impegnato. La testata, inoltre, mira a diventare punto di riferimento politico per tutte le professioni dell'area tecnica. Questo strumento consente al CNI di comunicare direttamente con i decisori istituzionali. Già nelle prime settimane di vita "affaritecnici.it" è entrata nel monitoraggio delle principali società specializzate ed è presente nelle rassegne stampa politiche nazionali. Il direttore responsabile è il Capo Ufficio stampa del CNI.

Rassegne stampa

Rassegna quotidiana

La Fondazione CNI produce quotidianamente una rassegna dei più importanti e significativi articoli di interesse per gli ingegneri italiani pubblicati sui principali organi di informazione italiani. La fruizione avviene attraverso il portale MyIng.

La Nota alla rassegna stampa

Con cadenza mensile viene prodotta anche la "Nota" alla rassegna stampa che consiste in una selezione ragionata, per temi principali, degli articoli più interessanti segnalati quotidianamente. Anche questa è fruibile attraverso il portale MyIng.

Social

I social della Fondazione CNI rappresentano un canale diretto di informazione e aggiornamento per tutti gli ingegneri. Attraverso questi strumenti è possibile restare costantemente informati sulle notizie che riguardano il mondo dell'ingegneria e della professione, sugli eventi di formazione, sui webinar, sui report e sulle attività del Centro Studi, oltre che sulle uscite de *Il Giornale dell'Ingegnere* e de *L'Ingegnere Italiano*.

I contenuti pubblicati hanno l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell'ingegnere e di diffondere in modo chiaro e accessibile i servizi messi a disposizione dalla Fondazione CNI per supportare l'attività professionale e la crescita continua.

Gli aggiornamenti sono disponibili anche tramite il canale Telegram, pensato per offrire un servizio informativo ancora più immediato e puntuale. I canali social della Fondazione si configurano così come un punto di riferimento per rimanere connessi con tutto ciò che riguarda la professione, le opportunità formative e i servizi dedicati agli ingegneri.

Facebook Fondazione CNI: https://www.facebook.com/FondazioneCNI/

LinkedIn Fondazione CNI: https://www.linkedin.com/company/fondazionecni/?viewAsMember=true

Canale Telegram: https://t.me/FondaCNI

Canale Youtube Fondazione CNI: https://www.youtube.com/@fondazionecni

MyIng

MyIng è la piattaforma digitale della Fondazione CNI pensata per supportare gli ingegneri e i giovani laureati nel loro percorso professionale. Attraverso MyIng è possibile accedere alle iniziative e ai servizi legati alla formazione, al lavoro e alle opportunità per la professione, restare aggiornati su news, bandi, assicurazione professionale, certificazioni e convenzioni attive.
L'iscrizione alla piattaforma consente inoltre di aderire alla newsletter della Fondazione per ricevere comunicazioni, aggiornamenti sui prossimi eventi informativi e sulle nuove uscite de "Il Giornale dell'Ingegnere" e de "L'Ingegnere Italiano."

https://www.mying.it/

CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri presidia oggi quattro principali canali social, con una base complessiva di follower solida e coerente con il profilo di un ente nazionale di rappresentanza: **LinkedIn** (25.085), **Facebook** (6607), **Instagram** (1.966 follower) e **YouTube** (557 iscritti). - Dati aggiornati al 18.06.2026 -
LinkedIn è il canale di riferimento per il presidio istituzionale: qui il CNI parla soprattutto a professionisti junior e mid-level (oltre il 70% dei follower), in gran parte di "livello base" (52,6%), interessati ad aggiornamento normativo, opportunità professionali e bandi. Una quota più ristretta ma significativa di figure senior e decisionali (circa il 15%) utilizza invece il canale come spazio di rappresentanza e confronto strategico. La crescita è costante ma moderata, con margini di espansione legati a una maggiore frequenza di pubblicazione.
Facebook si configura come canale di presidio e fidelizzazione, non di crescita rapida: il pubblico è più maturo (fascia dominante 35-54 anni), a larga prevalenza maschile (69,2%) e fortemente concentrato in Italia, riflettendo la composizione storica della professione.
Instagram, pur più contenuto nei numeri, mostra il pubblico più giovane e dinamico tra i canali CNI: il 64% dei follower ha tra 25 e 44 anni, con una componente femminile rilevante (39,7%) che segnala una professione in evoluzione e una comunicazione capace di parlare anche alle nuove generazioni di ingegneri.
Nel complesso, i canali si distinguono per funzione: LinkedIn per autorevolezza e thought leadership, Facebook per continuità e fidelizzazione, Instagram per intercettare i professionisti più giovani e in fase di crescita.

CNI:

https://www.facebook.com/ConsiglioNazionaleIngegneri/

https://www.linkedin.com/company/consiglio-nazionale-ingegneri/

https://www.instagram.com/cningegneri/

https://www.youtube.com/@cningegneri

Network Giovani:

https://www.instagram.com/ngi_network_giovani_ingegneri/

https://www.facebook.com/p/Network-Giovani-Ingegneri-100064333885687/

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

NETWORK GIOVANI INGEGNERI

STARTER KIT
GUIDA PRATICA PER GIOVANI INGEGNERI

CENTRO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI



PRIMA EDIZIONE

Manuale operativo per agevolare l'inserimento del Giovane Ingegnere nella professione

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri - Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
info@fondazionecni.it